

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 novembre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

@REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), già modificata dalle leggi regionali 22 luglio 1996, n. 17, 27 maggio 1998, n. 45 e 19 marzo 1999, n. 7 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone) Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4.

Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2000, n. 5.

Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose Pag. 9

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2000, n. 015/Pres..

Approvazione della modifica al «Regolamento interno del lavoro del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve» Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 030/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 30/1999. Approvazione Pag. 11

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 33.

Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 34.

Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 35.

Misure di promozione della salute nel campo della minorazione visiva ed iniziative di carattere preventivo e riabilitativo. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 36.

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 37.

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette Pag. 19

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 38.

Interventi regionali a sostegno delle attività musicali Pag. 20

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 39.

Cimiteri per animali d'affezione Pag. 21

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 40.

Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n.39, «Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati», modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 41.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 «Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato» così come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 Pag. 22

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 24.**

Disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 25.

Disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario regionale. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 26.

Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 27.

Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 28.

Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo Pag. 25

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23.**

Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna Pag. 27

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24.

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari Pag. 29

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 25.

Incettivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli Pag. 32

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 26.

Misure urgenti in materia di organizzazione dei consorzi e dell'attività di bonifica Pag. 33

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27.

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Pag. 33

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 1.**

Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «Legge sulla montagna» alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie . Pag. 38

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 2.

Recupero e riqualificazione dell'area delle saline di Tarquinia Pag. 41

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 3.

Ausili nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 Pag. 42

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 4.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della «Fondazione archeologica laziale» Pag. 43

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale n. 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse», come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65 Pag. 44

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 6.

Ricostruzione di fabbricati espropriati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale Pag. 45

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 26.**

Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo Pag. 45

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 27.

Modifica alla legge n. 29 dell'8 settembre 1999 Pag. 47

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 28.

Norme in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private Pag. 47

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 29.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Pag. 57

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 30.

Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici Pag. 59

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), già modificata dalle leggi regionali 22 luglio 1996, n. 17, 27 maggio 1998, n. 45 e 19 marzo 1999, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 28 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) è inserito il seguente:

«4-bis. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 30-bis

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Passaggi interni). — 1. Il regolamento di ciascun ente stabilisce la percentuale dei posti vacanti della dotazione organica della singola posizione interessata che possono essere ricoperti per passaggi interni nel sistema di classificazione del personale non appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Il regolamento deve garantire, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi della presente legge, l'accesso dall'esterno in misura adeguata per ciascuna posizione.

2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il corpo forestale valdostano e per il corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. I passaggi interni di cui al comma 1, avvengono mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta.

4. I contratti collettivi stipulati ai sensi della presente legge stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure selettive di cui al comma 3, ed i requisiti per la partecipazione alle procedure stesse.

5. Gli enti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e sulla base dei criteri e dei requisiti di cui al comma 4, disciplinano, con propri atti, la tipologia delle prove di selezione e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni. Per la Regione si provvede con deliberazione della giunta regionale.

6. Riguardo alle forme di pubblicità ed alle modalità di svolgimento delle prove di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative ai concorsi per l'accesso dall'esterno.

7. Fino all'approvazione dei regolamenti ed atti e alla stipula dei contratti collettivi previsti dal presente art., gli enti di cui all'art. 1 della presente legge continuano ad applicare le norme sull'accesso previste dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4, e 17 agosto 1999, n. 3.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 36

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 45/1995 è abrogata.

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 45/1995 è sostituita dalla seguente:

«*c*) concertazione.»

Art. 4.

Modificazioni all'art. 37

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, può essere articolata su tre livelli: regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'art. 3, e sulle materie di cui all'art. 30-bis, comma 4. La contrattazione collettiva disciplina, inoltre, il sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l'avanzamento.»

2. Il comma 4 dell'art. 37, come modificato dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/1998, è sostituito dal seguente:

«4. La contrattazione collettiva di settore e decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e gli interessi degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali del comparto unico.»

Art. 5.

Modificazioni all'art. 38

1. Il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«3. La contrattazione di settore riguarda distintamente le aree dell'amministrazione regionale, dei comuni e comunità montane e degli altri enti di cui all'art. 1. L'amministrazione regionale, i comuni e comunità montane e gli altri enti di cui all'art. 1, definiscono, per ciascun settore, con apposita intesa, l'organo abilitato ad impartire gli atti di indirizzo e provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica e ad individuare il suo presidente. La delegazione di parte sindacale è quella abilitata alla contrattazione regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organo che ha impartito gli atti di indirizzo, che attesta la conformità agli stessi. Trascorsi quindici giorni senza che siano effettuati rilievi il presidente della delegazione trattante sottoscrive il contratto per la parte pubblica.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 45/1995 è inserito il seguente

«3-bis. La contrattazione decentrata si attua in tutti gli enti di cui all'art. 1. Ciascun ente individua la delegazione di parte pubblica. La delegazione di parte sindacale, fino al momento in cui saranno disciplinate, con legge regionale, le rappresentanze sindacali unitarie,

è costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall'organismo di controllo gestionale o contabile dell'ente riguardo alla copertura finanziaria e dal legale rappresentante dell'ente riguardo alla conformità sia alle norme del contratto collettivo regionale di comparto che a quelle del contratto di settore.»

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 41

1. L'art. 41 della legge regionale n. 45/1995 è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 42

1. L'art. 42 della legge regionale n. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Concertazione*) — 1. Ciascuno dei soggetti trattanti, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 43, può attivare la concertazione, per le materie previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di trenta giorni. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 43

1. L'art. 43 della legge regionale n. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Informazione*) — 1. L'informazione si svolge sulle materie e con le modalità previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 66

1. Dopo il comma 6 dell'art. 66 della l.r. 45/1995 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il primo contratto collettivo regionale del comparto unico che contenga una disciplina del sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, e dei titoli di studio, stabilisce tabelle di equiparazione tra la nuova disciplina contrattuale in materia e quella in essere alla data di entrata in vigore del contratto stesso. A decorrere da tale data, i riferimenti a qualifiche funzionali, livelli e titoli di studio contenuti in disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo, sono sostituiti dai riferimenti al nuovo sistema contrattuale, sulla base delle suddette tabelle di equiparazione.»

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 2000.

VIÈRIN

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 28 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi sono concessi anche ai soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di trasporto pubblico con autobus o dai concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale.»

Art. 2.

Modificazioni all'art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale e pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi sono erogati nella misura massima del settantacinque per cento del costo ammissibile a finanziamento secondo le disposizioni della presente legge.»

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo può essere erogato nella misura massima del novanta per cento del costo per l'acquisizione di macchine obliterate e apparecchiature di controllo dell'utenza nell'ambito di sistemi di tariffa unica integrata regionale.»

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 15/1995 è abrogato.

Art. 5.

Modificazioni all'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Domande di contributi*) — 1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), deve essere corredata del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali, con l'indicazione dei mezzi che si intendono sostituire e di quelli che si intendono acquistare, unitamente al preventivo di costo.

3. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), deve indicare i motivi che giustificano l'intervento nell'ambito del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali ed elencare i beni oggetto dell'intervento, le loro caratteristiche funzionali ed il preventivo di costo.

4. Salvo in casi di forza maggiore riconosciuti ed autorizzati dalla giunta regionale, i beni oggetto di contributo non possono mutare la destinazione o essere alienati per un periodo di:

- a) dieci anni per gli autobus e le attrezzature;
- b) venticinque anni per gli immobili;
- c) cinque anni per le attrezzature inerenti la tariffazione unificata.

I beni di cui alla lettera a) devono essere destinati ai servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione ai soggetti che hanno ricevuto i contributi.

5. I periodi di cui al comma 4, decorrono dalla data di fatturazione dei beni oggetto di contributo; qualora il soggetto che ha ricevuto il contributo contravvenga a quanto previsto in ordine alla destinazione d'uso o al divieto di alienazione, deve restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dei beni, maggiorata del dieci per cento; in caso di autorizzazione ai sensi del comma 4, la penale del dieci per cento non viene applicata.

6. Non si considera alienazione o cambio di destinazione la cessione di beni al soggetto subentrante nella gestione di linee di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea). In tal caso, il soggetto subentrante assume verso la Regione ed in relazione ai beni oggetto di contributo, i medesimi obblighi facenti capo al soggetto cedente fino al termine del periodo calcolato a partire dalla data di cui al comma 5. Dell'assunzione di tale obbligo occorre fare specifica menzione negli atti di trasferimento della proprietà dei beni.»

Art. 6.

Modificazioni all'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Istruttoria ed emanazione degli atti*) — 1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, prorogabili di sessanta giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, determina le spese di investimento annessibili a finanziamento, previa istruttoria delle domande di contributo, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;
- b) precedenza alla sostituzione di beni obsoleti;
- c) funzionalità dei beni in rapporto al servizio a cui sono destinati.

2. La liquidazione avviene con provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolari fatture, la cui quietanza di pagamento deve essere prodotta entro il termine fissato dal provvedimento stesso.

3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.»

Art. 7.

Modificazioni all'art. 8

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Devono essere osservate le specifiche prescrizioni relative al sistema unificato grafico e informativo previste dalla legge regionale n. 29/1997.»

Art. 8.

Modificazioni all'art. 10

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale, le aziende sono tenute a comunicare alla struttura regionale competente in materia di trasporti tutti i dati relativi ai servizi svolti.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale n. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Cessazione del rapporto concessionale*). — 1. La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione dei servizi configura modificazione della destinazione d'uso dei beni secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, in ordine alle restituzioni.

2. Nei casi di cui al comma 1, non si dà luogo all'applicazione della penale del dieci per cento.»

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 15/1995, introdotto dalla presente legge, possono presentare le domande di contributo relative all'anno 2000 secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 15/1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto che hanno presentato, nei termini previsti, le domande per i contributi relativi all'anno 1999, possono integrare le domande stesse per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature e tecnologie di controllo dell'utenza e di gestione del servizio, nell'ambito del programma approvato dalla giunta regionale finalizzato alla realizzazione della tariffa unica integrata regionale.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 2000.

VIÈRIN

00R0434

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4.

Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 29 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riordino della materia concernente la pesca

1. La legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, concernente la pesca, è modificata come segue:

a) al comma 2 dell'art. 1, le parole: «sulla base delle nuove concessioni di seguito assegnate» sono soppresse;

b) al comma 4 dell'art. 1, il secondo periodo è così sostituito: «I relativi criteri vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.»;

c) al comma 6 dell'art. 1, è aggiunto il seguente periodo: «Ogni trasferimento di diritti esclusivi di pesca diviene efficace previa approvazione da parte dell'assessore competente per la pesca mediante apposito decreto, nel quale vengono indicati eventuali diritti di pesca gravanti sullo stesso tratto d'acqua e da esercitare in comunione.»;

d) al comma 1 dell'art. 2, le parole: «dalla giunta provinciale» e «da giunta provinciale» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «dall'assessore competente per la pesca» e «l'assessore competente per la pesca»;

e) al comma 2 dell'art. 2, è aggiunto il seguente periodo: «I diritti di pesca limitati ad una sola sponda dei corsi d'acqua vengono concessi all'acquicoltole della sponda opposta.»;

f) al comma 1 dell'art. 3, è aggiunto il seguente periodo: «La relativa domanda di riconoscimento deve essere presentata all'ufficio provinciale competente per la pesca, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo elenco nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.»;

g) al comma 5 dell'art. 4, le parole: «su conforme parere del consiglio della pesca» sono soppresse;

h) al comma 3 dell'art. 8, sono soppresse, nel primo periodo, le parole: «sentito il consiglio della pesca e» e, nel terzo periodo, le parole: «e sentito il parere del consiglio della pesca»;

i) al comma 4 dell'art. 8, nel secondo periodo, le parole: «Su conforme parere del consiglio della pesca.» sono soppresse;

j) l'art. 10 è così sostituito:

«Art. 10 (*Pesca*) — 1. Costituisce esercizio della pesca, ai fini della presente legge, la cattura o l'uccisione di pesci o gamberi in acque da pesca.

2. È considerato altresì esercizio della pesca il trattarsi con mezzi atti alla pesca o la preparazione di questi mezzi sulla riva di acque da pesca.»;

k) l'art. 11 è così sostituito:

«Art. 11 (*Esercizio della pesca*) - 1. L'esercizio della pesca è subordinato al possesso dell'abilitazione alla pesca, di una licenza di pesca valida, e, a meno che non si tratti dell'acquicoltole, al possesso del permesso di pesca, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge.»;

l) dopo l'art. 11 è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis (*Abilitazione alla pesca*) — 1. L'abilitazione alla pesca viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente per la pesca a coloro che hanno compiuto i 14 anni ed hanno superato l'esame di pesca. I programmi e le modalità per l'esecuzione dell'esame vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per pesca senza permesso o con mezzi vietati nonché per la cattura di pesci protetti, sottomisura, in periodi di divieto o oltre il numero concesso, il direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca può sospendere l'abilitazione alla pesca fino a due anni e, in caso di recidiva, ritirarla. Per ottenere una nuova abilitazione alla pesca, l'interessato può partecipare al relativo esame di pesca, trascorso almeno un anno dalla data del ritiro e comunque previo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata.

3. Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca per:

a) ai titolari di permessi giornalieri residenti fuori della provincia;

b) il recupero dei pesci o le catture di prova da parte dell'acquicoltole o di incaricati dallo stesso ovvero dell'ufficio provinciale competente per la pesca;

c) i giovani fino al 16° anno compiuto e le persone in situazione di handicap grave, alla condizione che siano accompagnati da un possessore dell'abilitazione alla pesca;

d) i pescatori non residenti in provincia che sono in possesso di un'abilitazione alla pesca rilasciata in un'altra provincia o regione dello Stato.»;

m) dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-ter (*Licenza di pesca*) — 1. Per il rilascio della licenza del tipo B per la pesca con la cannalenza e la pesca subacquea fuori provincia e di quella del tipo D per gli stranieri non residenti, in conformità degli articoli 22, 22-bis e 22-ter del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato deve presentare la relativa domanda all'ufficio provinciale competente per la pesca.

2. I documenti da allegare alla domanda di cui al comma 1, i dati da riportare sulla licenza, nonché le modalità per il rilascio di duplicati vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.»;

n) dopo l'art. 11-ter è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-quater (*Permesso di pesca*) — 1. I permessi di pesca possono essere rilasciati dall'acquicoltole solamente a persone in possesso dell'abilitazione alla pesca di cui all'art. 11-bis, salvo le deroghe ivi contenute, utilizzando a tal fine moduli messi a disposizione dall'ufficio provinciale competente per la pesca. Non sono validi i permessi di pesca rilasciati diversamente.

2. L'ufficio provinciale competente per la pesca può esonerare dalla prescrizione di cui al comma 1, le associazioni di pesca per le quali tale obbligo comporterebbe grandi difficoltà tecniche dovute al numero elevato di associati ovvero di acque da pesca che esse coltivano»;

o) dopo il comma 4 dell'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

«5. Su corsi d'acqua in condizioni vicine allo stato naturale e che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, la giunta provinciale può imporre limitazioni o un divieto alla circolazione di natanti di qualsiasi tipo ed all'esercizio di altre attività che possono produrre alterazioni persistenti all'ambiente acquatico. Parimenti, la giunta provinciale può dichiarare come elementi naturali protetti i corsi d'acqua ovvero tratti di essi che presentano condizioni ecologiche particolarmente interessanti o rare per la fauna ittica, vietando la realizzazione di nuove derivazioni d'acqua e di impianti di qualsiasi genere.»;

p) l'art. 14 è così sostituito:

«Art. 14 (*Misure a tutela dei pesci e per la conservazione delle acque da pesca*) — 1. L'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere ed impianti di qualsiasi genere sulle e nelle acque da pesca e di derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri al secondo, lo svaso e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali nonché l'estrazione di materiale, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la piscicoltura, devono essere comunicati almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio provinciale competente per la pesca. Quest'ultimo, entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento di questa comunicazione, può impartire prescrizioni inerenti alle

misure da adottare a tutela della fauna ittica e bentonica, i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, nonché il risarcimento dei danni temporanei e permanenti da effettuarsi, per quanto auspicabile, mediante immissioni di pesce o interventi migliorativi a favore del biotopo acquatico. La presente disposizione non si applica in caso di svassi per fare defluire portate di piena.

2. Nell'autorizzazione viene determinato, qualora si trattasse di derivazioni o sbarramenti, un residuo minimo d'acqua necessario per la prosecuzione dell'itticoltura, il quale deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento. In caso di nuove derivazioni a scopo idroelettrico il predetto residuo minimo d'acqua non può comunque essere inferiore alla quantità di 50 litri al secondo nei corsi d'acqua idonei ad una itticoltura autonoma. La giunta provinciale nell'interesse della collettività può, con provvedimento motivato, derogare dalle disposizioni del presente comma.

3. L'autorizzazione deve essere comunicata all'acquicoltole interessato, che deve in ogni caso essere avvisato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

4. Contro il provvedimento di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso all'assessore competente per la pesca entro trenta giorni dalla data della notifica dell'autorizzazione o da quando ne abbia avuta piena conoscenza.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi del presente art., esse vengono eseguite a cura dell'ufficio provinciale competente per la pesca a spese dell'obbligato. Il contravventore deve, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa ingiunzione da parte del direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca, depositare presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per l'amministrazione provinciale l'importo corrispondente alla spesa prevista dall'apposito progetto predisposto dallo stesso ufficio per l'esecuzione in economia dei lavori occorrenti. Qualora non sia effettuato il deposito, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Ove il piano urbanistico comunale o le sue varianti prevedano l'inserimento di nuove utilizzazioni idroelettriche o ampliamenti di quelle esistenti, la commissione urbanistica provinciale di cui all'art. 2 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, viene integrata con un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la pesca, che dispone di voto deliberativo.;

g) il comma 4 dell'art. 15 è abrogato;

r) il comma 6 dell'art. 15 è così sostituito:

«6. I proprietari sono responsabili del funzionamento delle loro opere ed impianti previsti nel presente art.; il relativo controllo viene eseguito dall'ufficio provinciale competente per la pesca.»;

s) dopo l'art. 15 è inserito il seguente art.:

«Art. 15-bis (Ricerca e sperimentazione) — 1. L'attività di ricerca e sperimentazione nel settore della itticoltura viene svolta dal centro di sperimentazione agraria e forestale istituito con legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53.

2. Nel quadro delle competenze di cui al comma 1, e previo il consenso scritto del titolare del diritto di pesca interessato, il centro di sperimentazione agraria e forestale può eseguire nelle acque attività di ricerca concernente la conservazione ed il potenziamento delle specie autoctone, previa relativa comunicazione all'ufficio provinciale competente per la pesca almeno tre giorni prima dell'inizio dell'intervento. Ai fini del prelievo di uova e della successiva fecondazione artificiale, il centro di sperimentazione agraria e forestale può, previo consenso scritto dell'acquicoltole del tratto d'acqua interessato, catturare riproduttori e fattrici con l'impiego anche di uno storditore elettrico. Qualora le uova non siano mature, i pesci catturati possono essere anche trasportati agli incubatoi gestiti dallo stesso centro per essere poi rimessi nell'acqua di provenienza. In riferimento a qualsiasi trasferimento di pesci catturati in acque pubbliche deve essere redatto apposito verbale da trasmettere entro i cinque giorni successivi alla ultimazione dell'operazione all'ufficio provinciale competente per la pesca e contenente l'indicazione delle specie e del numero di pesci prelevati e rimessi.»;

t) dopo art. 15-bis è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-ter (Prestazione di cauzione) — 1. Nelle prescrizioni concernenti il residuo minimo d'acqua di cui all'art. 14, o le scale di monta ed i congegni per l'allontanamento dei pesci può essere prevista la prestazione di una cauzione per la continua osservanza dell'obbligo o l'ininterrotto funzionamento delle opere mediante la consegna, presso il tesoriere della provincia, di una somma di denaro, di titoli

di Stato, o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, ovvero la presentazione di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le modalità di versamento della cauzione, i criteri per la determinazione del suo ammontare nonché i casi d'incameramento totale o parziale della cauzione depositata sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattata una parte del contributo medesimo.

4. Qualora non sia stato effettuato un deposito o questo risulti insufficiente, la somma dovuta è riscossa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.;

u) al comma 2 dell'art. 16, le parole: «elencato sotto le lettere a) e c)» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 1, lettera c),»;

v) il comma 3 dell'art. 16, è così sostituito:

«3. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti addetti alla vigilanza ittica e venatoria, trasferito alla Provincia ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compete al direttore dell'ufficio competente per la pesca e caccia»;

w) gli articoli 17-bis e 18, sono abrogati e l'art. 17, è così sostituito:

«Art. 17 (Sanzioni amministrative) — 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca, fatte salve le disposizioni penali e l'eventuale risarcimento dei danni, si applicano:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 50.000 (euro 25,822) per l'esercizio della pesca senza avere con sé la licenza di pesca, la carta di abilitazione o il permesso di pesca. La predetta sanzione non si applica qualora i suddetti documenti vengano esibiti all'organo di sorveglianza accertatore o all'ufficio provinciale competente per la pesca entro 24 ore dall'avvenuto controllo;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 (euro 25,822) a L. 500.000 (euro 258,228) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1 commi 6 e 7, all'art. 5, all'art. 7, comma 2, agli articoli 8, 11-quater e 16, nonché per ogni singola violazione dell'ordinamento della pesca;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 (euro 77,468) a L. 900.000 (euro 464,811) e, in caso di recidiva, da L. 300.000 (euro 154,937) a L. 1.800.000 (euro 929,622) per la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15-bis;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (euro 258,228) a L. 5.000.000 (euro 2.582,284) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 14;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 (euro 154,937) a L. 3.000.000 (euro 1.549,370) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15.

2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11, l'addetto alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge provvede, se ritenuto opportuno, al sequestro dei mezzi di cattura. Se i mezzi così sequestrati non vengono ritirati entro sei mesi decorrenti dalla data di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, il direttore dell'ufficio competente per la pesca decide sul loro utilizzo.

3. I pesci catturati in modo illecito vengono confiscati dagli organi di vigilanza di cui all'art. 16 e, se possibile, rimessi nell'acqua; altrimenti essi spettano all'acquicoltole.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, vengono applicate, con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca.»;

x) l'art. 20 è così sostituito:

«Art. 20 (Misure a favore della pesca) — 1. La giunta provinciale può autorizzare attività di divulgazione, l'esecuzione di studi e l'adozione di misure dirette al mantenimento, alla salvaguardia ed al miglioramento delle acque da pesca e del patrimonio ittico; queste attività possono essere eseguite anche in economia.»;

y) l'art. 22 è abrogato;

z) in tutti gli articoli in cui ricorrono, le denominazioni: «ufficio caccia e pesca» ovvero: «ufficio pesca» sono sostituite con la denominazione: «ufficio provinciale competente per la pesca».

2. Per le violazioni delle prescrizioni contenute nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, commesse in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste.

3. La giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, come modificata ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Modifica della disciplina venatoria

1. La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, recante «Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia», è modificata come segue:

a) il secondo periodo del comma 5 dell'art. 11, è così sostituito: «Le specie di selvaggina non cacciabile trovate morte devono essere consegnate al museo scienze naturali Alto Adige o denunciate al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente od al presidente distrettuale dell'associazione affidataria della gestione delle riserve di diritto, che rilasciano il certificato d'origine di cui all'art. 22, comma 3, salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 31, è inserito il seguente comma:

«4-bis. L'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvede, secondo le stesse modalità previste dal comma 4, alla revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio venga accertata per più di una volta l'interruzione per un periodo da tre a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal comma 2, salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un agente venatorio per un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le disposizioni del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia l'interessato può presentare ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla loro comunicazione ed in tal caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4.»;

c) il comma 2 dell'art. 32, è così sostituito:

«2. In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall'art. 4, comma 3, dall'art. 11, comma 6, dall'art. 14, comma 1, e dall'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, ed al sequestro della sola selvaggina nei casi previsti dall'art. 5, nonché dall'art. 15; comma 1, lettere d), e), f), h) e l), redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificando la stessa al contravventore entro trenta giorni.»;

d) la lettera c) del comma 1 dell'art. 39, è così sostituita:

«c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.050.000 per chi viola le disposizioni dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 15, lettere a), b), c) e q) della presente legge, in caso di recidiva da L. 300.000 a L. 2.250.000; in caso di ulteriore recidiva da L. 450.000 a L. 3.750.000.».

Art. 3.

Applicazione delle sanzioni amministrative nel settore delle specie minacciate o potenzialmente pericolose

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, per la violazione delle norme inerenti alla commercializzazione, all'importazione e alla detenzione di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, nonché delle norme concernenti la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvede nell'ambito provinciale il direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia, che rilascia anche le relative autorizzazioni.

Art. 4.

Modifiche alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante «Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali»

1. La legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è modificata come segue:

a) al comma 1 dell'art. 4, le parole: «munite di un apposito permesso» sono sostituite dalle parole: «che abbiano presentato la relativa denuncia»;

b) al comma 2 dell'art. 4, le parole: «del permesso» sono sostituite dalle parole: «della denuncia»;

c) il comma 2 dell'art. 5, è abrogato;

d) la rubrica dell'art. 6, è così sostituita: «Denuncia per la raccolta dei funghi»;

e) il comma 1 dell'art. 6, è così sostituito:

«1. La denuncia di cui all'art. 4, è personale e viene presentata da persone di età superiore agli anni 14 al sindaco in riferimento al territorio di sua competenza, con esclusione delle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3; la stessa deve indicare specificatamente, oltre alle generalità del denunciante, il giorno o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco può delegare questa funzione agli enti turistici operanti nel territorio comunale.»;

f) dopo il comma 1 dell'art. 6, è inserito il seguente comma:

«2-bis. L'autorizzazione alla raccolta può avere validità giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciata dietro il pagamento di un diritto fisso, il cui ammontare per giorno di raccolta è stabilito con deliberazione della giunta provinciale.»;

g) il comma 3 dell'art. 6, è abrogato;

h) al comma 4 dell'art. 6, le parole: «dei permessi» sono sostituite dalle parole: «delle autorizzazioni»;

i) al comma 5 dell'art. 6, la parola: «permesso» è sostituita dalla parola: «autorizzazione»;

k) il comma 2 dell'art. 7, è così sostituito:

«2. La richiesta di permesso di cui al comma 1, deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso.»;

l) il comma 3 dell'art. 7, è così sostituito:

«3. Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta; il permesso viene comunicato agli ispettorati forestali territorialmente competenti.»

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 20 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, saranno utilizzati gli stanziamenti iscritti al capitolo 71905 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 11 febbraio 2000

DURNWALDER

Visto: Il commissario del governo: Scoz

00R0437

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2000, n. 5.

Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 29 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sfera di applicazione

1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli impianti funiviari che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto privato di persone o cose.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli ascensori e montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, con un'inclinazione massima di quindici gradi rispetto alla verticale.

Art. 2.

Impianti funiviari

1. Gli impianti funiviari si suddividono in:

- a) teleferiche per il trasporto di persone e cose;
- b) teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
- c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname.

2. Per piccole teleferiche si intendono quelle destinate al trasporto esclusivo di cose e che non superano la capacità massima fissata dal regolamento di esecuzione.

3. Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità.

4. Le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname sono quelle che sono montate solo per un periodo di tempo limitato.

Art. 3.

Nulla osta all'esercizio

1. Il sindaco, oltre alla concessione edilizia di cui all'art. 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, rilascia anche il nulla osta necessario per l'esercizio degli impianti funiviari di seguito indicati:

- a) tutti gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) che attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne il caso in cui tali impianti attraversino strade comunali con traffico limitato o la rete viaria rurale, purché siano realizzate le necessarie opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione.

2. Condizione per il rilascio del nulla osta all'esercizio è l'effettuazione del collaudo di cui all'art. 5, nonché la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'art. 9, comma 3.

3. Per il rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e del nulla osta all'esercizio di cui al presente art., per le teleferiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è necessario il benestare tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, dietro presentazione della documentazione indicata nel regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Elenco comunale delle teleferiche

1. Ogni comune predisporre un elenco delle teleferiche.

Art. 5.

Collaudo tecnico

1. Tutte le teleferiche per le quali è richiesto il nulla osta all'esercizio sono sottoposte a collaudo tecnico da parte di un esperto di cui all'art. 6, secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Esperti di funivie

1. La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle teleferiche per le quali è richiesto il nulla osta all'esercizio, sono effettuate da un esperto iscritto nel relativo albo tenuto presso l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

2. I requisiti richiesti agli esperti e le relative competenze e mansioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

Art. 7.

Norme tecniche di sicurezza

1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione si applicano le norme tecniche di sicurezza per la costruzione degli impianti a fune emanate dallo Stato.

2. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli impianti funiviari vanno dotati, a seconda dell'ubicazione e dell'altezza della fune, di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli impianti funiviari va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Le modalità della segnalazione e della comunicazione sono determinate con regolamento di esecuzione.

Art. 8.

Durata, rinnovo e decadenza del nulla osta all'esercizio. Smantellamento dell'impianto

1. La durata del nulla osta all'esercizio non può superare i ventisei anni, fatta salva la possibilità di richiederne il rinnovo alla scadenza. Il rinnovo è subordinato al parere positivo a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 11.

2. Nel caso di mancata effettuazione o di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 11, o in presenza di condizioni per le quali non è più garantita la sicurezza, il sindaco dichiara la decadenza del nulla osta all'esercizio. Il rilascio di un nuovo nulla osta è subordinato alla rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.

3. Gli impianti che non vengono utilizzati da più di tre anni devono essere smantellati entro sei mesi, dandone segnalazione al comune.

Art. 9.

Esercizio delle teleferiche

1. L'esercizio delle teleferiche deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nulla osta all'esercizio e nelle norme di sicurezza di cui all'art. 7, nonché nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle prove e verifiche tecniche di cui all'art. 11.

2. Al fine di garantire la sicurezza delle teleferiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'esercente deve provvedere ad incaricare dell'esercizio degli impianti personale abilitato nonché un esperto del settore.

3. Gli esercenti degli impianti che necessitano del nulla osta di cui all'art. 3, devono stipulare un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, prevedendo diverse categorie in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'impianto.

Art. 10.

Attraversamenti

1. I palorci e le teleferiche mobili non possono attraversare opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, ad eccezione di quelle incluse negli elenchi di cui alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, e di quelle chiuse al traffico ai sensi della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche.

Art. 11.

Prove e verifiche tecniche

1. Le teleferiche che necessitano del nulla osta all'esercizio devono essere sottoposte periodicamente a verifiche da parte di un esperto di cui all'art. 6, al fine di accertarne la sicurezza.

2. Per tutti gli altri impianti il sindaco può ordinare una verifica dei medesimi ad opera di un esperto di cui all'art. 6, al fine di accertarne la sicurezza.

3. Le modalità e la frequenza delle verifiche periodiche sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque gestisce una teleferica senza il nulla osta di cui all'art. 3, oppure senza rispettare le disposizioni della presente legge, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.

Art. 13.

Incaricati della vigilanza

1. Il personale appartenente al corpo forestale provinciale e il personale comunale incaricato dal sindaco vigilano sull'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 14.

Contributo per la segnalazione

1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell'ottanta per cento del costo di investimento per l'apposizione delle segnalazioni delle teleferiche come ostacolo al volo a bassa quota. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. I pareri dell'ufficio della motorizzazione civile e dell'ufficio provinciale trasporti funiviari rilasciati fino al momento dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di tutte le teleferiche esistenti devono essere in possesso del nulla osta, ove richiesto dalla presente legge.

3. La giunta provinciale emana entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il relativo regolamento di esecuzione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 febbraio 2000

DURNWALDER

Visto: Il commissario del governo: SCOZ

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2000, n. 015/Pres.

Approvazione della modifica al «Regolamento interno del lavoro del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 9 del 1° marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 0125/Pres. del 23 aprile 1997 con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 recante «Norme in materia di parchi e di riserve regionali», il comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve;

Visto altresì il D.P.G.R. n. 084/Pres. del 20 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998, registro n. 1, foglio n. 104, con il quale è stato approvato il «Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve»;

Visto il verbale della seduta del comitato tenutasi il 14 luglio 1999, dal quale risulta avanzata da alcuni componenti dell'organo collegiale la proposta di modifica dell'art. 4, comma 2, del regolamento stesso, in ordine all'opportunità di elevare da dieci a venti giorni il termine minimo entro il quale deve essere inviata ai componenti la convocazione delle sedute;

Visto il parere favorevole n. 10-99 del 14 luglio 1999 espresso dal comitato tecnico-scientifico sulla proposta medesima;

Visto il parere favorevole espresso in merito a detta modifica regolamentare dal comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 1° ottobre 1999;

Su conforme deliberazione di giunta regionale n. 3707 del 3 dicembre 1999;

Decreta:

1. È approvata la modifica dell'art. 4, comma 2, del «Regolamento interno dei lavori del comitato tecnico-scientifico» previsto dall'art. 8, punto 8, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, relativa all'elevazione da dieci a venti giorni del termine minimo entro il quale inviare ai componenti la convocazione delle sedute.

Il nuovo testo dell'art. 4, comma 2, risulta pertanto essere il seguente:

«La convocazione del comitato è disposta dal presidente e contiene la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno della seduta e la data di deposito di cui all'art. 3, comma 2, ed è inviata a tutti i componenti almeno venti giorni prima del giorno fissato per la seduta stessa.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 gennaio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 10 febbraio 2000
Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° febbraio 2000, n. 030/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 30/1999. Approvazione .

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 9 del 1° marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 2, lettera d), della succitata legge regionale, che prevede l'adozione da parte della giunta regionale di direttive generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto altresì il successivo art. 29, che stabilisce requisiti e modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;

Visto inoltre l'art. 34, che definisce la figura dell'«aspirante a riserva di caccia»;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare organicamente la materia mediante adozione di apposito regolamento;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 14 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 114 del 20 gennaio 2000;

D e c r e t a :

È approvato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° febbraio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 21 febbraio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 57

Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1.

Modalità di presentazione della domanda di assegnazione o trasferimento nelle riserve di caccia

1. La domanda di assegnazione nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia deve essere presentata, dal 1° al 31 marzo di ogni anno, al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, anche attraverso le unità periferiche, secondo il modello di cui all'allegato A. Possono presentare domanda di assegnazione anche i cacciatori già assegnati ad una riserva che abbiano provveduto a dimettersi dalla riserva medesima entro la data di presentazione della domanda.

2. Il trasferimento dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia è consentito al massimo per cinque volte, previa domanda con l'indicazione della riserva prescelta, da presentarsi, decorsi cinque anni solari dalla data di assegnazione o dall'ultimo trasferimento, dal 1° al 31 marzo al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, anche attraverso le unità periferiche, secondo il modello di cui all'allegato B. Eventuali domande di trasferimento presentate prima del decorso del quinquennio non sono tenute in considerazione ai fini della predisposizione della graduatoria e sono archiviate. Le domande di trasferimento possono essere presentate dai cacciatori assegnati alle riserve di caccia, in regola col versamento della quota associativa nella riserva di appartenenza. Il mancato versamento della quota associativa alla suddetta riserva nei termini dalla stessa stabiliti comporta la decadenza della domanda di trasferimento.

3. I requisiti e le condizioni dichiarate devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di assegnazione o di trasferimento.

4. Le domande incomplete o non accoglibili per mancanza dei requisiti non sono tenute in considerazione e sono archiviate.

5. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione e/o trasferimento nelle riserve di caccia per l'annata 1999/2000 predisposte dall'organo gestore riserve, qualora non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati relativamente alla riserva di caccia che sarà indicata nella domanda di assegnazione per l'anno 2000/2001 o nella domanda di trasferimento presentata nel primo anno solare utile ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Qualora la domanda di trasferimento sia presentata in anni successivi al suddetto anno utile, i punteggi come sopra maturati non sono mantenuti.

6. Per ogni anno continuativo di presentazione di domanda di assegnazione o di trasferimento per la stessa riserva è attribuito un punto; è altresì attribuito un ulteriore punto agli aspiranti cacciatori, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, che, non essendo stati assegnati in via definitiva, abbiano ottenuto valutazione favorevole al rinnovo dell'assegnazione temporanea.

7. Il punteggio maturato da coloro che non abbiano ottenuto collocazione o trasferimento nella riserva richiesta, si ritiene acquisito solo in continuità di domanda di assegnazione o trasferimento per la stessa riserva.

8. Non saranno effettuate assegnazioni o trasferimenti in soprannumero.

Art. 2.

Priorità nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia

1. Nelle ammissioni e nei trasferimenti nelle riserve di caccia, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, per le riserve confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, hanno priorità, in ordine decrescente, i cacciatori:

a) che siano residenti da almeno cinque anni nel comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano stati mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

b) che siano residenti da almeno cinque anni nel comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

c) gli agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 21/1993 che chiedano il trasferimento dalla riserva nel cui territorio comunale svolgono le funzioni vigilanza venatoria;

d) che siano residenti da almeno cinque anni nel comune comprendente la riserva di caccia richiesta e siano già assegnati ad altra riserva di caccia della Regione;

e) che siano residenti da meno di cinque anni nel comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano stati mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

f) che siano residenti da meno di cinque anni nel comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

g) che non siano residenti nel comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano stati mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

h) che non siano residenti nel comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

i) che chiedono il trasferimento ad altra riserva.

Art. 3.

Priorità nelle collocazioni dei cacciatori nelle riserve confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali

1. Nelle ammissioni e nei trasferimenti nelle riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, hanno priorità, in ordine decrescente:

a) cacciatori mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione e residenti da almeno cinque anni in un comune, comprendente la riserva di caccia richiesta, interessato dal parco o riserva naturale regionale;

b) cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia della Regione e residenti da almeno cinque anni nel comune, comprendente la riserva di caccia richiesta, interessato dal parco o riserva naturale regionale;

c) gli agenti di cui all'art. 16 della legge regionale 21/1993, residenti da almeno cinque anni nel comune interessato dal parco o riserva naturale regionale, che chiedano il trasferimento dalla riserva nella quale svolgono le funzioni di vigilanza venatoria;

d) cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia della Regione e residenti da almeno cinque anni nel comune, comprendente la riserva di caccia richiesta, interessato dal parco o riserva naturale regionale;

e) cacciatori mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione ma residenti da almeno cinque anni nel comune interessati dal parco o riserva naturale regionale;

f) cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia della Regione ma residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati dal parco o riserva naturale regionale;

g) cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia della Regione ma residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati dal parco o riserva naturale regionale.

2. I posti non assegnati nelle riserve di caccia confinanti con il parco o la riserva naturale regionale secondo le priorità precedenti, possono essere ricoperti nella misura massima del cinquanta per cento secondo le priorità elencate all'art. 2.

3. Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti al cinquanta per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore.

Art. 4.

Norme di precedenza

1. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui all'articoli 2 e 3, hanno precedenza:

a) i cacciatori inseriti nelle graduatorie per l'ammissione o il trasferimento nelle riserve di caccia predisposte dall'organo gestore riserve, secondo i punteggi maturati;

b) coloro che sono stati trasferiti coattivamente ai sensi dell'art. 71, commi 6 e 7 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 4 e seguenti della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16.

c) coloro che richiedono il trasferimento da una riserva di caccia in soprannumero;

d) coloro che risiedono in un comune capoluogo di provincia;

e) coloro che hanno presentato in maniera continuativa domanda nella stessa riserva;

f) coloro che sono stati trasferiti meno volte;

g) coloro che sono più anziani di età anagrafica.

Art. 5.

Approvazione delle graduatorie per le ammissioni ed i trasferimenti nelle riserve di caccia

1. Decorso il termine ultimo per la presentazione delle domande per le ammissioni ed i trasferimenti, il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 29/1992, a comunicare l'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie dei cacciatori nelle singole riserve di caccia mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Per ciascuna annata venatoria il direttore del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, sulla base delle domande di assegnazione e trasferimento pervenute, approva con propri decreti, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, le graduatorie per le collocazioni dei cacciatori nelle singole riserve di caccia.

3. Per annata venatoria si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° aprile di un anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

4. L'accoglimento delle domande di assegnazione o di trasferimento viene comunicato, per iscritto, dall'amministrazione regionale ai singoli cacciatori ed ai direttori delle riserve di caccia interessate.

5. Qualora successivamente alle comunicazioni di cui al comma 3, nelle riserve di caccia si verificano decessi o rinunce da parte dei cacciatori già assegnati, il direttore della riserva interessata deve comunicare tali situazioni all'amministrazione regionale entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza.

6. L'amministrazione regionale, verificata la sopravvenuta disponibilità di posti nella riserva interessata, provvede alla collocazione dei cacciatori aventi diritto, nel rispetto della graduatoria approvata, anche per il restante periodo dell'annata venatoria.

Art. 6.

Aspiranti a riserva di caccia

1. I cacciatori che intendono essere assegnati in qualità di aspiranti a riserva di caccia devono presentare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 1, domanda di ammissione nella riserva ricadente nel comune di residenza.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedono da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statutari della riserva di caccia a ciò deputati.

3. Per il rinnovo dell'assegnazione temporanea di cui al comma 2, gli aspiranti devono presentare annualmente domanda di ammissione nella riserva ricadente nel comune di residenza con le modalità e nei termini di cui all'art. 1.

4. Nel caso in cui venga accolta la domanda, la collocazione del cacciatore in riserva di caccia comporta la perdita per lo stesso della posizione di «aspirante», anche nel caso in cui il cacciatore rinunci all'ammissione.

5. Decorsi cinque anni di assegnazione temporanea, l'amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statutari delle riserve di caccia a ciò deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori, previa presentazione della domanda di assegnazione di cui all'art. 1.

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN RISERVA DI CACCIA

(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI

DAL 1° MARZO AL 31 MARZO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria

Via di Toppo, 40

33100 UDINE

Il sottoscritto nato il
 a residente a
 via n. tel.

CHIEDE

di essere assegnato nella riserva di caccia di.....

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- 1 di essere residente in Regione dal.....
- 2 di essere residente nel Comune di dal
- 3 di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
- 4 di non essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di Azienda faunistico-venatoria;
5. di non essere socio di alcuna riserva di caccia in quanto:
- mai assegnato ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia;
- non assegnato ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia;
- dimissionario dalla riserva di caccia di dal

SI IMPEGNA

in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione, la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia.

In caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 di essere:

- 1 assegnato
- 2 confermato per il _____ anno
- nella riserva di caccia di residenza di in qualità di aspirante.

SI IMPEGNA

In caso di accoglimento della presente richiesta, ad adempiere, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione temporanea, alle diverse forme contributive stabilite dalla riserva di caccia.

(*) Allega alla presente domanda copia non autentica del proprio documento di riconoscimento.

Data

Firma

.....

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

-----PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO-----

1° caso : presentazione diretta	2° caso: invio per posta *
Firma apposta in presenza del dipendente addetto Modalità di identificazione: _____	Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:
Data: _____ IL DIPENDENTE ADDETTO	Tipo _____ n° _____ Rilasciato da _____ il _____ Data _____ IL DIPENDENTE ADDETTO
	* allegare copia fotostatica del documento di identità

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN RISERVA DI CACCIA

(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI
DAL 1° MARZO AL 31 MARZOALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria
Via di Toppo, 40
33100 UDINEIl sottoscritto nato il
a residente a
via n. tel.

CHIEDE

di essere trasferito nella riserva di caccia di.....

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle sanzioni penali
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- 1 di essere residente nel Comune di dal
- 2 di essere socio della riserva di caccia di..... dal
- 3 di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in
conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
- 4 di esercitare funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di con
competenza territoriale e di essere assegnato nella riserva di
- 5 di essere stato trasferito da una riserva di caccia ad un'altra per n..... volte;
- 6 di essere stato trasferito coattivamente ai sensi dell'articolo 71 della LR 42/1996 dalla riserva
di destinazione sopra richiesta;

SI IMPEGNA

in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di
trasferimento, la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia di destinazione.

(*) Allega alla presente domanda copia non autentica del proprio documento di riconoscimento.

Data

Firma
.....Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

-----PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO-----

1° caso : presentazione diretta	2° caso: invio per posta *
Firma apposta in presenza del dipendente addetto Modalità di identificazione:	Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo: Tipo n°
Data IL DIPENDENTE ADDETTO	Rilasciato da il Data IL DIPENDENTE ADDETTO
	* allegare copia fotostatica del documento di identità

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 33.

Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

(Omissis).

00R0539

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 34.

Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ad integrazione della legge regionale 10 luglio 1989, n. 40 (Pre-disposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115), per l'attuazione operativa della rete dei servizi specialistici di diabetologia ivi previsti, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), la Regione, con la presente legge, assumendo come prioritari gli obiettivi enunciati all'art. 1, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce gli standard operativi e le normative di intervento finalizzate al miglioramento della cura e tutela delle persone affette da diabete mellito, secondo criteri che tengano conto della cronicità della patologia, riconosciuta malattia sociale.

Art. 2.

Configurazione territoriale della rete dei servizi specialistici di malattie metaboliche e diabetologia

1. In tutte le aziende sanitarie locali (A.S.L.) è istituita una unità operativa specialistica di malattie metaboliche e diabetologia, a collocazione ospedaliera in ambito dipartimentale, dotata di personale dedicato e con autonomia funzionale. Dette unità operative si configurano di norma quali strutture semplici ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Nelle A.S.L. dotate di più presidi ospedalieri viene istituita un'unica unità operativa che articola la propria attività nei diversi presidi.

2. Dette unità operative, definite di primo livello, svolgono, così come previsto all'art. 3, anche attività in sede extraospedaliera sul territorio a livello distrettuale in stretto collegamento ed integrazione

con le attività definite dal distretto e per quanto possibile in una logica interprofessionale di day-service con una distribuzione che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e della prevalenza locale della malattia.

3. La rete dei servizi verrà realizzata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Transitoriamente, nelle more della completa attivazione delle unità operative specialistiche di primo livello, le funzioni di competenza possono essere espletate anche da unità operative di medicina interna, laddove queste risultino già attualmente operative.

4. In ogni quadrante è istituita almeno una unità operativa specialistica autonoma di malattie metaboliche e diabetologia con dotazione di posti letto denominata di secondo livello. Nell'area metropolitana di Torino sono previste più unità operative specialistiche autonome di secondo livello identificate con le procedure di programmazione del quadrante. Le unità operative di malattie metaboliche e diabetologia delle aziende ospedaliere (ASO) si collegano funzionalmente a quelle delle A.S.L. del territorio del quadrante di riferimento attraverso appositi protocolli d'intesa.

5. Presso l'ASO «O.I.R.M. - Sant'Anna» di Torino, presso l'ASO «S. Antonio e Biagio e C. Arrigo» di Alessandria, presso l'ASO S. Croce - Carle» di Cuneo, presso l'ASO «Maggiore della Carità» di Novara sono istituite, quali strutture di riferimento dei rispettivi quadranti, le unità operative autonome di diabetologia pediatrica. Tali unità operative autonome si collegano con le unità operative pediatriche della Regione attraverso protocolli d'intesa per il coordinamento dell'attività di assistenza ai pazienti affetti da diabete infantile-giovanile.

Art. 3.

Funzioni delle unità operative di malattie metaboliche e diabetologia

1. Sono funzioni delle unità operative specialistiche di malattie metaboliche e diabetologia di primo e secondo livello:

a) l'accertamento della patologia e l'impostazione del piano complessivo di trattamento con accordo di reciproco impegno tra utente e struttura sanitaria erogante la prestazione ed in connessione con il medico di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;

b) la raccolta e l'aggiornamento dei dati per il registro regionale correlato alla tessera dei cittadini diabetici;

c) lo screening delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica ed il trattamento di dette complicanze;

d) l'attività ambulatoriale, organizzata come assistenza multidisciplinare e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilità a prestazioni di urgenza relativa;

e) l'attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari;

f) l'attività di degenza in regime di day-hospital.

2. Le unità operative di malattie metaboliche e diabetologia di secondo livello e le unità di diabetologia pediatrica svolgono attività di degenza ordinaria e assicurano l'assistenza specialistica diretta nei casi che richiedano un trattamento intensivo e sub-intensivo in collegamento con il dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).

3. Presso le unità operative di secondo livello di malattie metaboliche e diabetologia viene attuata la sperimentazione di ricovero in night-hospital.

4. Le funzioni di assistenza diabetologia svolte presso poliambulatori ad opera di medici specialisti convenzionati si raccordano con l'unità operativa specialistica della stessa A.S.L. e con i medici di famiglia, i medici specialisti pediatri di libera scelta nell'ambito delle attività coordinate dal distretto.

Art. 4.

Risorse delle unità operative di malattie metaboliche e diabetologia

1. La dotazione di personale delle unità operative di malattie metaboliche e diabetologia, tiene conto delle dimensioni del bacino d'utenza, delle caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando continuità di intervento. In specie, operando in regime ambulatoriale e di degenza ordinaria e di day-hospital e in altre eventuali sedi, risponde alle esigenze di assistenza, di trattamento, di terapia educativa, di consulenza multidisciplinare, di screening e diagnosi delle complicanze acute e croniche.

Art. 5.

Interventi per il diabete infanto-giovanile

1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della commissione diabetologica regionale di cui all'art. 9, organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva.

2. La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli accessi alle unità operative di diabetologia pediatrica ed è potenziata mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il domicilio, le strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi delle associazioni dei pazienti diabetici.

3. Alle unità operative autonome di diabetologia pediatrica individuate all'art. 2, compete altresì l'educazione dei giovani pazienti all'autogestione della patologia mediante l'organizzazione in ambito regionale di appositi campi scuola.

4. La giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Interventi e standards assistenziali per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito

1. Presso ogni A.S.L. sede di unità operativa di malattie metaboliche e diabetologia viene formalizzato un protocollo operativo per l'assistenza alla donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi, ostetrici, pediatri e neonatologi.

2. In tutto il territorio regionale per le donne in stato di gravidanza è garantito lo screening del diabete gestazionale.

3. A tal fine tutte le A.S.L., anche attraverso protocolli di intesa, organizzano programmi di intervento che coinvolgano le unità operative di malattie metaboliche e diabetologia, i consultori ostetrico-ginecologici, i medici di famiglia e tengano conto di criteri stabiliti dalla commissione diabetologica regionale di cui all'art. 9.

Art. 7.

Interventi per l'attuazione della terapia educativa e per l'attività di informazione e di aggiornamento del personale sanitario

1. Sono funzioni di tutte le unità operative di malattie metaboliche e diabetologia:

a) l'attuazione della terapia educativa con continuità, sistematicità ed in stretta connessione con le altre terapie diabetologiche;

b) l'informazione dei familiari degli assistiti nonché la partecipazione ad iniziative per l'educazione alla salute e di prevenzione relative alla malattia diabetica e alle altre malattie metaboliche, rivolte a tutta la popolazione;

c) l'incontro periodico con i medici di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta allo scopo di favorire l'aggiornamento e la formazione professionale e di coordinare efficaci azioni per la prevenzione, terapie e riabilitazione sul territorio nonché per il monitoraggio e l'epidemiologia del diabete e delle altre malattie metaboliche.

2. Tali compiti istituzionali vengono considerati nella definizione delle risorse di ogni unità operativa di malattie metaboliche e diabetologia.

3. Per la formazione del personale sanitario delle unità operative specialistiche e dei distretti impegnato nell'attività diabetologica ed in particolare per quanto attiene alla terapia educativa, la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in materia dalla commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 9, promuove ed attua specifici interventi in collaborazione con le aree di formazione delle A.S.L. e le competenti strutture universitarie.

Art. 8.

Agevolazione dell'inserimento nelle attività lavorative

1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti di propri organi, favorisce l'inserimento dei giovani diabetici nel mondo del lavoro:

a) conferendo alla commissione diabetologica regionale di cui all'art. 9, la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze o violazioni all'art. 8, comma 1 della legge n. 115/1987;

b) promuovendo l'informazione presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive, sulla legislazione vigente relativa alla patologia del diabete mellito;

c) sensibilizzando gli enti pubblici e privati circa le necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile, anche con l'eventuale inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rispettivi contratti aziendali o di categoria;

d) favorendo l'attivazione di specifici contratti di formazione.

Art. 9.

Commissione diabetologica regionale

1. Al fine di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti, nonché per garantire interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle attività per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene istituita, presso l'assessorato regionale alla sanità, una apposita commissione regionale per l'assistenza diabetologica.

2. La composizione della commissione viene definita con apposito atto deliberativo della giunta regionale, informata la commissione consulente competente ed assicurando la rappresentatività delle componenti assistenziali e scientifiche, delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali coinvolte nella attività assistenziale.

3. La commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 10.

Competenze della commissione diabetologica regionale

1. La commissione regionale:

a) rappresenta organo di tutela per le persone affette da diabete mellito, le quali possono segnalare inadempienze od omissioni nei loro confronti per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;

b) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida per la malattia diabetica in conformità con atti nazionali ed internazionali;

c) vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di legge riguardanti l'assistenza diabetologica;

d) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario da inserire nei programmi di formazione permanente del personale del ruolo sanitario regionale;

e) sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione degli effetti di diversi schemi di trattamento;

f) ha funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabetica mellito, ivi comprese le strutture e le attività coinvolte nell'assistenza diabetologica.

2. La commissione si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria od in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0540

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 35.

Misure di promozione della salute nel campo della minorazione visiva ed iniziative di carattere preventivo e riabilitativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Osservatorio**

1. È istituito l'osservatorio regionale delle malattie oculari, di seguito denominato O.R.M.O. che ha il compito di rilevare e monitorare la diffusione e l'evoluzione delle patologie invalidanti dell'apparato visivo sul territorio della Regione Piemonte.

2. Di tale organo fanno parte un rappresentante della Regione, uno delle aziende sanitarie locali A.S.L. e uno per le associazioni di volontariato rappresentanti i retinopatici e gli ipovedenti.

Art. 2.**Compiti dell'osservatorio**

1. L'O.R.M.O. sulle malattie oculari svolgerà le seguenti funzioni:

- a) censire e monitorare l'incidenza e l'evoluzione delle patologie oculari in Piemonte;
- b) coordinare e indirizzare le attività nel campo della riabilitazione visiva;
- c) progettare e realizzare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione contro le malattie oculari;
- d) promuovere progetti di ricerca clinica ed epidemiologica contro patologie oculari invalidanti;
- e) bandire e gestire borse di studio a favore di giovani ricercatori nel campo della prevenzione della cecità;
- f) fornire pareri ed osservazioni in materia di pianificazione sanitaria nel settore dell'oftalmologia sociale e della prevenzione della cecità.

Art. 3.**Registro regionale delle distrofie retiniche**

1. Nell'ambito dell'O.R.M.O. verrà istituito e tenuto aggiornato il registro regionale delle distrofie retiniche di tipo degenerativo al quale sono tenuti a far affluire i dati tutte le strutture oftalmologiche operanti nella Regione, sia pubbliche che private.

2. L'attività di raccolta dei dati e di aggiornamento di tale registro potrà essere gestita, previa presentazione di un progetto adeguato e nel pieno rispetto di tutte le normative esistenti in materia di privacy, da associazioni di volontariato, fondazioni o cooperative sociali in diretto collegamento con le strutture sanitarie interessate. Si prevede l'istituzione di idoneo modulo per la raccolta dati per tutti i pazienti ambulatoriali e ricoverati presso unità operative di oculistica.

Art. 4.**Stanzamenti**

1. Nell'ambito del fondo destinato al finanziamento delle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato settore sanità, viene istituito uno specifico comparto dedicato al sostegno delle organizzazioni di retinopatici ed ipovedenti operanti nel campo della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva.

2. Le attività previste nella presente legge vengono inserite nel piano sanitario regionale e finanziate dalla Regione per la quota eccedente il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0541

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 36.

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi comuni o frazioni.

Art. 2.

Associazioni pro loco: compiti e obiettivi

1. Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privata e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le aziende turistiche locali (ATL);

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

Art. 3.

Unione nazionale pro loco d'Italia, comitato regionale del Piemonte e comitati provinciali: riconoscimento dell'attività

1. La Regione riconosce l'attività dell'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione del comitato regionale del Piemonte e dei comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a tale unione, sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.

2. Il comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

3. Il comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla l'attività dei comitati provinciali, rappresenta l'UNPLI nei confronti degli enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.

4. La giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del comitato regionale del Piemonte.

Art. 4.

Albo delle associazioni turistiche pro loco

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'art. 1;

b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel comune, la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel comune coesistano più località fortemente, caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso comune;

d) la località nella quale è stata istituita possieda attrattive turistiche, così come individuate all'art. 1.

Art. 5.

Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco

1. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla provincia, tramite il comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'UNPLI.

2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla provincia, sentito il parere del comune competente per territorio, formulato dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La provincia provvede altresì alla cancellazione dell'associazione dall'albo, allorché vengano meno i requisiti per l'iscrizione.

3. La provincia comunica alla Regione le iscrizioni all'albo e le relative variazioni.

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.

5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come previsto dall'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Art. 6.

Contributi alle associazioni pro loco

1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno.

2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le attività del tempo libero.

3. L'iscrizione all'albo di cui all'art. 4, costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.

4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell'Unione europea.

Art. 7.

Finanziamento del programma di attività dell'UNPLI

1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al comitato regionale del Piemonte dell'UNPLI.

2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dell'UNPLI.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1, si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni «Contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività» e «Contributi all'unione nazionale pro loco d'Italia, comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività» e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per l'anno 2000.

Art. 9.

Norme abrogative

1. Sono abrogati:

a) l'art. 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31;

b) l'art. 28 della legge regionale n. 12/1987;

c) il comma 3-bis dell'art. 38 della legge regionale 12/1987, aggiunto dalla legge regionale n. 31/1998;

d) la legge regionale 12 giugno 1991, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera»);

e) la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31. (Modifiche della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera»), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all'art. 28 della legge regionale 12/1987, e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui all'art. 4, salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla provincia competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0542

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 37.

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l'unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS), l'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), l'ente nazionale sordomuti (ENS), l'unione italiana ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

Art. 2.

Nomine

1. Gli enti strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all'art. 1 la nomina di un rappresentante.

2. L'UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio, l'ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro, l'ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile, l'ENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, l'UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

Art. 3.

Convenzioni

1. Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'art. 1, per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0543

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 38.

Interventi regionali a sostegno delle attività musicali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

Art. 2.

Albo regionale

1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro quali:

- a) complessi bandistici e società filarmoniche;
- b) gruppi vocali e società corali;
- c) complessi strumentali e gruppi folcloristicomusicali.

Art. 3.

programma pluriennale di intervento

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 4.

Contributi

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'art. 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'art. 2:

a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;

b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Adempimenti degli enti operanti nel settore

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'art. 2, devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
- b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'art. 4, al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 6.

Adempimenti della Regione

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'art. 5.

2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).

3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 7.

Vincolo di destinazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all'art. 4, e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. I soggetti beneficiari, entro il 31 luglio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.

Art. 8.

Finanziamento degli interventi

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 2 miliardi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione «Contributi per il sostegno delle attività musicali popolari» con dotazione di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo 15910;

4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

5. Il presidente della giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte,

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0544

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 39.

Cimiteri per animali d'affezione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Art. 2.

Destinatari

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Inumazione spoglie

1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2, possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

Art. 5.

Riserva

1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 6.

Raccolta e trasporto spoglie

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Art. 7.

Nonne di attuazione

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0545

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 40.

Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n.39, «Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati», modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, non si applicano, qualora il consiglio o la giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del presidente del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0546

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 41.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 «Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato» così come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39, (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) così come modificata dall'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore straordinari complessivo computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. In armonia con i principi di cui agli articoli 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 1° gennaio 2000, al personale sopraccitato, è corrisposta per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale. La percentuale dell'aumento rispetto all'ammontare dell'indennità stabilita per l'anno precedente può essere determinata esclusivamente in ragione dell'incremento di costo della prestazione oraria relativa al lavoro straordinario.

Art. 2.

1. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, quantificata in L. 560.400.000, si fa fronte mediante incremento, se necessario, del capitolo 10118 del bilancio di previsione per l'anno 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2000

GHIGO

00R0547

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 24.

Disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale

1. I componenti della giunta regionale, nominati dal presidente della giunta ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione, che non fanno parte del consiglio regionale hanno diritto, e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni senza diritto al voto.

Art. 2.

Stato giuridico ed economico dei componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali è inserito il seguente:

"2-bis. Ai componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale è corrisposta una indennità pari all'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.

Agli stessi sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i consiglieri regionali e per gli assessori consiglieri.

Ad essi non si applicano le disposizioni previste dal capo II e dal capo III della presente legge».

Art. 3.

Periodo di vigenza

1. Le disposizioni di cui alla presente legge cessano di avere vigore con l'entrata in vigore del nuovo statuto regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 marzo 2000

MORI

00R0477

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 25.**Disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Norma di delegificazione*

1. Il piano sanitario regionale, adottato con le procedure di cui all'art. 33 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) e successive modificazioni, disciplina, attenendosi ai principi contenuti nel decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419), i seguenti oggetti:

a) processo di programmazione, ruolo della Regione e delle autonomie locali;

b) organizzazione del servizio sanitario regionale:

1) il ruolo e l'organizzazione dell'azienda U.S.L.;

2) il ruolo delle aziende, degli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

3) il ruolo delle aziende private o no profit accreditate;

4) il ruolo dell'ARPAL e dell'istituto di zooprofilassi;

5) il distretto;

6) i dipartimenti;

c) integrazione socio-sanitaria: aree e tipologie dei servizi socio-sanitari;

d) finanziamento delle U.S.L. e degli enti ed aziende ospedaliere e aziende private accreditate.

Art. 2.*Nomina dei direttori generali*

1. La giunta regionale nomina i direttori generali delle UU.SS.LL. e degli ospedali fissando altresì la data di insediamento dei direttori stessi e delle conferenze dei sindaci.

Art. 3.*Istituzione delle unità operative tecnico professionali*

1. Presso ogni azienda U.S.L. e azienda ospedaliera sono attivate le seguenti unità operative tecnico professionali:

a) attività infermieristiche;

b) servizio sociale professionale;

c) riabilitazione funzionale;

d) attività tecniche di radiologia medica;

e) attività tecniche di laboratorio medico.

1. Le aziende U.S.L. devono altresì attivare la unità operativa relativa alle attività tecniche di prevenzione, vigilanza e ispezione e possono attivare altre unità operative tecnico professionali in base alle indicazioni regionali o alle scelte aziendali.

Art. 4.*Norme transitorie*

1. In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata non necessitano dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilata e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997).

2. L'esercizio degli studi di cui al comma 1, è regolato dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990 (norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza.

3. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 20/1999, è prorogato fino al 31 ottobre 2000.

Art. 5.*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 24, 25, 25-bis, 26, 27, 28, 30, 31, 33, limitatamente alle parole "e degli ambi sanitari" e al comma 3, 35, limitatamente al comma 1, lettere b) e d), 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51;

b) legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 (finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle altre aziende del servizio sanitario regionale) limitatamente agli articoli 3, 4 e al comma 4 dell'art. 17;

c) legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42, in materia di organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali) limitatamente all'art. 19.

Art. 6.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 marzo 2000

MORI

00R0478

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 26.

Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Cessazione delle gestioni liquidatorie*

1. Le gestioni liquidatorie, costituite dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I commissari liquidatori provvedono alla redazione del rendiconto finale e lo trasmettono alla Regione entro quaranta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.*Rapporti residui e giudizi pendenti*

1. Tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IST e Istituto Giannina Gaslini) e agli enti convenzionati ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) (ente ospedaliero Ospedale Galliere e Ospedale Evangelico Internazionale), operanti nella Regione Liguria, ancorchè oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere istituite con legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), nonchè agli istituti ed enti sopraindicati, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

2. In ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle aziende, istituti ed enti di cui al comma 1, per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute.

Art. 3.*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 5205 «Trasferimento delle disponibilità provenienti da operazioni di mutuo effettuate per la copertura della quota residuale del disavanzo di parate correnti del servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonchè per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996 (D.L. 13 dicembre 1996, n. 630 convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 1997, n. 21)» nello stato di prevenzione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000. Tali somme sono erogate a titolo di anticipazione dei fondi statali che al medesimo titolo dovessero essere trasferiti.

Art. 4.*Controllo di competenza regionale*

Sull'impiego delle risorse finanziarie previsto all'art. 3, da parte degli enti subentranti di cui all'art. 2, compete alla Regione Liguria il controllo a norma delle leggi vigenti.

2. I direttori generali delle aziende, istituti ed enti di cui all'art. 2, provvedono a trasmettere semestralmente alla Regione il rendiconto delle posizioni debitorie e creditorie.

Art. 5.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 marzo 2000

MORI

00R0479

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 27.

Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Modificazione dell'art. 15 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) è aggiunto il seguente:

«2-bis. — I contributi sono concessi nell'ambito del regime "de minimis" secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996».

Art. 2.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 marzo 2000

MORI

00R0480

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 28.**Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accetamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico ricreativo, anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida subacquea.

2. La presente legge stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro.

3. Dalle attività disciplinate con la presente legge sono escluse l'attività sportiva agonistica e la pesca subacquea.

Art. 2.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle forme diurne e notturne. Tali attività se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti previsti dal brevetto stesso. Per le immersioni subacquee con autorespiratore ad aria il limite massimo di profondità è di 50 metri.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico pratico, emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco di cui all'art. 3.

3. Per organizzazione didattica per le attività subacquee in campo turistico e ricreativo si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto a scopo turistico e ricreativo, insegna a persone singole o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto a scopo turistico e ricreativo, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi ovvero accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto almeno di primo livello rilasciato dalle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3.

6. Per centri di immersione e di addestramento subacquei, di seguito definiti "centri", si intendono quelle imprese che operano in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interno e che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla

pratica e all'apprendimento dell'attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente.

Art. 3.**Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo**

1. È istituito presso la Regione Liguria l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) guide subacquee;
- b) istruttori subacquei;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) organizzazioni didattiche per le attività subacquee;
- e) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee.

Art. 4.**Esercizio della attività di guida e istruttore subacqueo**

1. L'esercizio dell'attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Liguria è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
- c) non aver riportato condanne tra quelle previste all'art. 11 del testo unico approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) diploma di scuola dell'obbligo, o diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco di cui all'art. 3;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile, per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte con massimale stabilito dalla giunta regionale;

g) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.

3. L'esercizio della attività di guida ed istruttore subacqueo può essere svolto all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacquei di cui all'art. 5, e all'interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 6.

Art. 5.**Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo**

1. L'apertura e l'esercizio delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Liguria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) partita IVA;
- b) iscrizione C.C.I.A.A.;
- c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di anti-infortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
- e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

2. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

3. Per le succursali o filiali di centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1.

4. I centri di immersione e addestramento nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti all'elenco di cui all'art. 3.

Art. 6.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo, prevalentemente per i propri, associati, per esercitare l'attività nel territorio della Liguria devono essere iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3, e possedere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f).

Art. 7.

organizzazioni didattiche

1. Possono essere iscritte nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo quelle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea italiane e straniere con attività consolidata e documentata, anche nell'ambito dell'Unione europea, i cui percorsi formativi prevedano oltre alle tecniche e alla teoria di base anche tecniche e teoria di immersioni speciali, di salvamento e di primo soccorso, nonché l'insegnamento della morfologia dei fondali marini e delle caratteristiche della flora e della fauna in essi viventi, con particolare riguardo a quelli liguri.

2. Gli istruttori e le guide subacquee sono obbligati a frequentare i corsi di aggiornamento predisposti dalla organizzazione didattica che ha rilasciato il relativo brevetto.

Art. 8.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 3, è rivolta al dirigente della struttura regionale competente.

2. Il dirigente con proprio decreto definisce per ciascuna sezione dell'elenco lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare.

3. L'iscrizione all'elenco è predisposta dal dirigente della struttura competente previa verifica della regolarità della documentazione fornita e del possesso dei requisiti richiesti, acquisito il parere favorevole della commissione di cui all'art. 9.

4. La domanda si intende accolta qualora non ne venga disposto il rigetto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa da parte del competente ufficio regionale; il termine può essere sospeso nel caso in cui si renda necessaria una integrazione della domanda o della documentazione ad essa relativa. Al dirigente della struttura regionale compete disporre la cancellazione o la sospensione dall'elenco in conseguenza della perdita dei requisiti o dell'applicazione della sanzioni amministrative di cui all'art. 14, acquisito il parere favorevole della commissione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Commissione per le attività subacquee a scopo turistico ricreativo

1. È istituita con deliberazione della giunta regionale presso l'assessorato competente la commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo.

2. La commissione è composta da:

a) due rappresentanti rispettivamente per ciascuna delle sezioni a) e b) dell'elenco di cui all'art. 3;

b) un rappresentante rispettivamente per ciascuna delle sezioni c), d) ed e) dell'elenco di cui all'art. 3;

c) due funzionari dell'assessorato competente di cui uno svolge le funzioni di presidente.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono designati dagli iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 3, tra gli iscritti stessi.

3. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla commissione stessa.

4. La commissione dura in carica quattro anni ed opera a titolo gratuito.

5. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale con qualifica non inferiore al livello C.

Art. 10.

Compiti della commissione

1. La commissione esprime il parere sulle domande di iscrizione e sui procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco di cui all'art. 3 e formula altresì proposte in merito:

a) alla tutela dell'ambiente marino sommerso;

b) alle necessità di interventi formativi nel settore del turismo subacqueo.

2. La commissione collabora con gli organi di gestione dei Parchi marini, delle riserve marine e delle aree marine protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e divulgativo sull'ambiente marino e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e conservazione.

Art. 11.

Quota di iscrizione

1. L'iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all'elenco regionale di cui all'art. 3, è subordinata al versamento di una quota di iscrizione definita per ciascuna sezione con provvedimento amministrativo. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco stesso e dal versamento di una quota annuale.

2. I proventi derivanti dalle quote di iscrizione sono utilizzati dalla Regione per la realizzazione di iniziative proposte dalla commissione per le attività subacquee di cui all'art. 9.

Art. 12.

Uso della denominazione

1. La denominazione di «centro di immersione o di addestramento subacqueo», anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte all'elenco regionale.

2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

3. Nei centri di immersione subacquea deve essere esposta in modo ben visibile copia attestante l'iscrizione all'elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

Art. 13.

Corsi di formazione professionale

1. Le province, nel rispetto del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla legge, regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per le politiche attive del lavoro), possono approvare, in sede di piano annuale di formazione professionale, appositi corsi diretti all'qualificazione, aggiornamento e specializzazione delle figure professionali di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo.

Art. 14.

Sanzioni

1. Coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo senza essere iscritti alla apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.

2. Gli iscritti nell'elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino i limiti previsti dall'art. 2, comma 1, sono sospesi dall'elenco di cui all'art. 3, per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre

anni. Dell'avvenuta applicazione della sanzione è data tempestiva comunicazione alla organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo.

3. Chi ricorre all'uso della denominazione centro di immersione o di addestramento subacqueo senza essere iscritto nella specifica sezione dell'elenco di cui all'art. 3, è punito con la sanzione da lire 300.000 a lire 900.000.

4. Per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio dell'attività si applica una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

5. Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge facciano richiesta e siano in possesso dei brevetti di guida o istruttore rilasciati dalle seguenti organizzazioni didattiche nazionali e internazionali, indipendentemente dalla iscrizione delle stesse nella specifica sezione dell'elenco di cui all'art. 3, sono iscritti nella sezione guide e istruttori purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 4:

CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) - FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee);

ACUC (American Canadian Underwater Certification);

PADI (Professional Association of Diving Instructors);

NAUI (National Association of Underwater Instructors);

SSI (Scuba Schools International);

IDEA (International Diving Educators Association);

NASDS (National Association of Scuba Diving School);

FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee);

ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei);

UIISP (Lega Nazionale Attività Subacquee);

HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili);

ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap);

IAHD (Associazione Internazionale per Subacquei Portatori di Handicap);

NASE (National Academy of Scuba Educators).

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, i centri di immersione di addestramento subacquei, ditte individuali o società che dimostrino di aver esercitato detta attività per almeno due anni negli ultimi cinque autocertificano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. L'effettivo esercizio della attività è dimostrato dalla iscrizione alla Camera di Commercio.

3. Entro gli stessi termini le associazioni senza scopo di lucro possono essere iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, qualora autocertificano il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 marzo 2000 n. 28.

MORI

00R0481

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23.

Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 del 10 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità.

2. Al fine di cui al comma 1, la Regione, anche in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268, disciplina il riconoscimento degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna ed incentiva la loro realizzazione in modo coordinato con le iniziative di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7.

Art. 2.

Definizione degli itinerari

1. Gli itinerari turistici enogastronomici sono percorsi ad elevata potenzialità turistica contraddistinti da produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, inserite in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale.

2. Gli itinerari sono localizzati su territori sui quali insistono produzioni enogastronomiche di qualità di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai regolamenti CEE 2081/1992, 2082/1992 e 2092/1991, alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, nonché produzioni tradizionali emiliano-romagnole di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 e sono opportunamente segnalati al fine di agevolare la fruizione.

3. La lunghezza e le caratteristiche di ciascun itinerario sono definite in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di accoglienza, ai luoghi di interesse storico, artistico, ambientale ed ai temi proposti dal comitato di cui all'art. 6.

4. Le attività di ricezione e ospitalità - compresa la degustazione onerosa dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche - svolte da aziende agricole partecipanti agli itinerari riconosciuti ai sensi dell'art. 4, a favore degli ospiti aziendali possono essere ricondotte tra le attività agrituristiche di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 3.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, le aziende che svolgono attività di trasformazione dei prodotti inseriti nell'itinerario riconosciuto ai sensi dell'art. 4, e che partecipano all'itinerario medesimo possono effettuare la presentazione, degustazione e miscita, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nel Regolamento di cui all'art. 3, e delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento dispone, tra l'altro, in ordine:

- a) all'individuazione dei requisiti dimensionali degli itinerari;
- b) all'individuazione di soglie di adesione delle imprese che rendono significativa la presenza della realtà produttiva del territorio;
- c) alla fissazione degli standard minimi di qualità dei prodotti enogastronomici e dei servizi al fine di assicurare un profilo qualitativo omogeneo degli itinerari;
- d) all'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa per identificare in modo unitario i differenti itinerari enogastronomici della Regione;
- e) alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per la realizzazione e gestione degli itinerari enogastronomici;
- f) alla definizione di modalità transitorie per il riconoscimento di itinerari già presenti sul territorio.

Art. 4.

Riconoscimento degli itinerari turistici enogastronomici

1. La Regione, sulla base della valutazione del comitato tecnico di cui all'art. 5, e sentite le province interessate per territorio, procede al riconoscimento degli itinerari proposti dai comitati promotori. Ove venga accertato il mancato rispetto delle condizioni che hanno portato al riconoscimento, la Regione provvede all'eventuale revoca del riconoscimento.

2. Gli itinerari riconosciuti ai sensi del presente art. vengono inclusi, con carattere di priorità rispetto ad altre analoghe iniziative non riconosciute, nei programmi di valorizzazione turistica dell'Emilia-Romagna.

Art. 5.

comitato tecnico regionale

1. È istituito un comitato tecnico, nominato dalla giunta regionale, composto da:

- a) quattro membri designati rispettivamente dagli assessori competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura e attività produttive;
- b) quattro membri scelti dalla giunta tra esperti del settore agroalimentare e turistico.

2. Il comitato tecnico ha il compito di valutare:

- a) la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal comitato promotore alle condizioni previste dal regolamento di attuazione;
- b) gli impegni assunti dal comitato promotore per valorizzare i prodotti e le attrattive dell'itinerario;
- c) le eventuali proposte di modifica degli itinerari già riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.

Art. 6.

Progetto e gestione dell'itinerario

1. Il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione dell'itinerario è presentato alla Regione da un comitato promotore del quale possono far parte:

- a) aziende agricole agrituristiche e vitivinicole singole o associate;
- b) aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del territorio interessato dall'itinerario;
- c) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere e della ristorazione;
- d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'itinerario;
- e) enti locali, loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti parco e riserve naturali;
- f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati;
- g) consorzi di tutela dei prodotti tipici;

h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge;

i) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-LUS) che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;

l) altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'itinerario.

2. Il progetto dell'itinerario deve contenere:

a) il disciplinare applicabile a tutte le attività comprese nel progetto, che deve essere conforme ai criteri ed alle caratteristiche tipizzanti l'itinerario;

b) l'individuazione dell'insieme dei prodotti di cui al comma 2, dell'art. 2, che lo caratterizzano, nel rispetto degli standard minimi previsti dal regolamento di attuazione;

c) l'atto di impegno alla realizzazione dell'itinerario sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

Art. 7.

Organismo responsabile della gestione dell'itinerario

1. Il comitato promotore, entro sessanta giorni dal riconoscimento dell'itinerario, si costituisce in organismo associativo, senza scopi di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento, finalizzato alla realizzazione e gestione dell'itinerario.

2. L'organismo di gestione dell'itinerario ha il compito di:

a) realizzare l'itinerario e fungere da riferimento dell'insieme delle attività che vengono svolte conformemente a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) diffondere la conoscenza dell'itinerario attraverso un'attività promozionale ed informativa esercitata in raccordo con le iniziative delle imprese, delle associazioni ed istituzioni locali, provinciali e regionali;

c) presiedere alla coordinata attuazione del progetto da parte di tutti gli aderenti all'itinerario vigilando sul suo regolare andamento;

d) curare i rapporti con le istituzioni del territorio;

e) presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti all'art. 8;

f) gestire, direttamente o indirettamente, attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo l'itinerario, nonché ogni altra iniziativa di carattere economico-commerciale volta al raggiungimento degli scopi degli itinerari turistici enogastronomici;

g) proporre attività di formazione necessarie per gli operatori dell'itinerario e per preservare e rilanciare le professioni legate alle tradizioni produttive;

h) promuovere la costituzione di club di prodotto ai sensi della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7.

Art. 8.

Contributi finanziari

1. Per la realizzazione degli itinerari la Regione concede contributi per:

a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'itinerario riconosciuto;

b) l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri;

c) l'allestimento di musei a tema concernenti l'itinerario enogastronomico.

2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere concessi nella misura massima del 70% dell'investimento ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di priorità: organismi di gestione ed enti locali aderenti all'itinerario.

3. La giunta regionale disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione delle richieste e determina l'ammontare del contributo e le forme di rendicontazione.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi.

5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell'itinerario, secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e successive modifiche.

6. Le imprese partecipanti all'itinerario che attuano interventi di adeguamento agli standard del regolamento di cui all'art. 3, dei punti di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese medesime.

Art. 9.

Competenze dei comuni e delle province

1. I comuni e le province, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa degli «itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna» sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell'organismo di gestione.

2. È competenza delle province effettuare i controlli, anche su richiesta del comitato tecnico regionale di cui all'art. 5, in merito al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al riconoscimento dell'itinerario.

Art. 10.

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, è sostituita dalla seguente:

«*f*) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.»

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26, è sostituito dal seguente:

«1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, singoli od associati, che svolgono l'attività agricola mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art. 230-bis del Codice civile e di propri dipendenti.»

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 8, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 aprile 2000

ERRANI

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24.

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 del 10 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui all'allegato 1 del trattato CE, dettando la disciplina relativa alle organizzazioni di produttori, non regolamentate da specifiche organizzazioni comuni di mercato e alle organizzazioni interprofessionali conformemente ai regolamenti comunitari specifici e all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuto di Stato nel settore agricolo.

Art. 2.

Elenchi regionali delle organizzazioni

1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.

3. La giunta verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e definisce i termini e le procedure per l'iscrizione.

Art. 3.

Organizzazioni di produttori

1. Si considerano organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le organizzazioni di produttori devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;

b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati;

c) svolgere in modo prevalente un'attività di tipo economico;

d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;

e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;

f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di:

1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola organizzazione di produttori;

2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'organizzazione;

3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte dei soci delle disposizioni adottate dall'organizzazione stessa;

5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione;

6) rendere effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti nell'organizzazione;

h) avere sede operativa nella regione.

3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della lettera g) del comma 2, le organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento della propria produzione;

b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori iscritta nell'apposito elenco, i prodotti che rappresentino un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione.

4. La giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.

Art. 4.

Contributi alle organizzazioni di produttori

1. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato, contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.

2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1, le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che abbiano già interamente beneficiato dei contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni di produttori.

3. La Regione può concedere contributi alle organizzazioni dei produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, anche le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle forme societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le condizioni previste in detto comma.

5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 3, può raggiungere la misura massima del cento per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al venti per cento dei costi effettivi di quell'anno. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività; l'erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività.

6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:

a) i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'organizzazione;

b) l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;

c) i costi del personale;

d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;

e) l'assistenza tecnico-economica;

f) l'assistenza giuridica e commerciale;

g) l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi;

h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.

7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del comma 6, possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento.

8. La giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti nonché i criteri generali per l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di attività.

Art. 5.

organizzazioni interprofessionali

1. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o per categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agro alimentari.

2. Le organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purché non svolgano le attività di cui al comma 3, e siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla giunta;

d) prevedere obblighi statutari al fine di:

1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;

2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;

3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti.

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione.

3. Le organizzazioni non possono:

a) svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;

b) svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della organizzazione comuni di mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;

c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera.

4. La giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.

Art. 6.

Attività delle organizzazioni interprofessionali

1. Le organizzazioni interprofessionali svolgono la loro azione nella Regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le seguenti finalità:

a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;

c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.

2. Le organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attività:

a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;

b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;

d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni più restrittive delle normative comunitarie e nazionali.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

Art. 7.

Contributi alle organizzazioni interprofessionali

1. La Regione può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa. In particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti azioni:

a) ricerche e osservatori di mercato

b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;

c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità, nel rispetto dell'art. 28 del trattato CE.

2. Il contributo può essere concesso nelle misure massime del settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e del cinquanta per cento per l'azione di cui alla lettera c).

3. La giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Controlli

1. La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.

2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge assegnando un congruo termine scaduto il quale dispone la cancellazione dall'elenco nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.

3. La giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.

Art. 9.

Accordi del sistema agroalimentare

1. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi realizzati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dell'art. 21 del Regolamento (CE) 2200/96 e dell'art. 41 del Regolamento (CE) 1493/99, siano resi obbligatori per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella Regione o nella circoscrizione economica definita.

2. La possibilità di cui al comma 1, è consentita a condizione che gli accordi:

a) siano rappresentativi di almeno i 2/3 della produzione nonché dei 2/3 della commercializzazione o della trasformazione;

b) siano compatibili con le regole di politica agricola comune e con le norme sulla libera concorrenza nell'Unione europea;

c) abbiano durata limitata, ai sensi della normativa prevista nel comma 1.

3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e può adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1, o parte di essi per tutti gli operatori attivi.

4. La giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente art.

5. La Regione comunica alla Commissione europea le regole rese obbligatorie.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.

Art. 11.

Esame comunitario

1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 12.

Abrogazioni e modifiche

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, concernente «Attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 'Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli' e del regolamento del consiglio delle comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni di produttori e relative unioni»;

b) la legge regionale 15 dicembre 1989, n. 47, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del Regolamento del Consiglio delle comunità europee del 15 giugno 1987, n. 1760».

2. È abrogato il regolamento regionale 25 ottobre 1999, n. 27, concernente «Funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli».

3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale, 8 settembre 1997, n. 33, concernente «Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare» è così modificata: «e) le organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco regionale».

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 12, rimangono applicabili ai procedimenti relativi alla concessione di contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 aprile 2000

ERRANI

00R0458

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 25.

Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 60 del 10 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego di materiali organici nell'attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli e di prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale.

2. A tal fine la Regione:

- a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne la qualità;
- b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al mantenimento della materia organica;
- c) favorisce l'impiego di ammendanti e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

3. Con la presente legge e con il piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999, sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per materia o sostanza organica del suolo: il carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992, recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1992, n. 121, S.O.;
- b) per ammendante: gli ammendanti organici naturali, gli ammendanti vegetali di cui all'allegato 1 C della legge 19 ottobre 1984, n. 748.

Art. 3.

Contributi e modalità di concessione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, sono concessi contributi per:

- a) l'acquisto di ammendanti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte nell'arco di un quinquennio;

b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per l'interramento di fertilizzanti organici ivi compresi gli effluenti di allevamento zootecnico di cui è ammessa l'utilizzazione agronomica ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;

c) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;

d) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.

2. La giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Gli enti locali, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, provvedono alla concessione e alla erogazione dei contributi nel rispetto delle norme contenute nel titolo IV della medesima legge e della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'assegnazione e al riparto dei fondi agli enti locali nonché alla loro rendicontazione si provvede con le modalità indicate negli articoli 6, 7 e 10 della legge regionale n. 15 del 1997.

Art. 4.

Beneficiari

1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate in pianura e collina. La giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.

2. I contributi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.

3. I contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni attinenti previsti dalle azioni 1), 2), 3) e 5), asse ambiente, del piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99.

Art. 5.

Verifica dello stato dei suoli

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutare la qualità.

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

3. Alla realizzazione del sistema collaborano la Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, e gli enti locali con le modalità definite in un apposito specifico programma approvato dalla giunta regionale.

4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione del bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.

Art. 7.

Esame comunitario

1. Ai contributi previsti dall'art. 3, è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato (CE).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 aprile 2000

ERRANI

00R0459

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 26.

Misure urgenti in materia di organizzazione dei consorzi e dell'attività di bonifica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 10 aprile 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga degli organi dei consorzi di bonifica

1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei consorzi di bonifica, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 13 agosto 1999, n. 23, è prorogata fino al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Autorità garante dell'utenza di bonifica

1. Al fine di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale in ordine al piano di classifica per il riparto delle spese consortili, è istituita l'autorità regionale garante dell'utenza di bonifica.

2. L'autorità è organo monocratico nominato dalla giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. Il titolare dell'autorità dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Ad esso è attribuita un'indennità determinata dalla giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.

4. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, ad accezione dei magistrati in quiescenza di cui al punto c) dell'art. 4 della citata legge, non possono essere nominati titolari dell'autorità:

a) sindaci, presidenti di province, componenti delle giunte e consiglieri di comuni, province e comunità montane della Regione nonché dipendenti di tali enti;

b) componenti degli organi dei consorzi di bonifica, irrigui, di miglioramento fondiario nonché dipendenti di tali enti;

c) colui che si trovi in una situazione di conflitto di interesse ovvero abbia lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile, amministrativo o tributario, con un consorzio di bonifica.

5. A pena di decadenza il titolare dell'autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore di consorzi di bonifica.

6. L'autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio ed ha il compito di verificare la congruità e la rispondenza dei piani di classifica per il riparto delle spese consortili ai criteri fissati dalla giunta regionale.

7. L'autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali competenti in materia di bonifica, difesa del suolo, risorse idriche e può richiedere agli enti interessati, che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 aprile 2000

ERRANI

00R0460

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27.

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 10 aprile 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi, generalità e finalità

1. La Regione, recependo la legge 14 agosto 1991, n. 281 «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. I comuni, le province, le aziende unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1, e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

Art. 2.

Competenze dei comuni

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:

a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;

b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;

c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei cani ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;

e) assicurare, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

Art. 3.

Competenze delle province

1. Le province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:

a) coordinare l'azione dei comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;

b) coordinare l'azione dei comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 16;

c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;

d) integrare l'azione dei comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;

e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente art., presso ogni provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle aziende unità sanitarie locali della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna comunità montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1, esistente nella provincia e che ne faccia richiesta. Tale comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal presidente del comitato su proposta dei componenti.

3. Il comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali.

Art. 4.

Competenze delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

a) collaborano con i comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;

b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;

c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;

d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;

e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;

f) collaborano con i comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

g) collaborano con le province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;

h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;

i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;

l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;

m) concordano, insieme ai comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 5.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:

a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.

3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.

Art. 6.

Anagrafe canina

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe dei cani. I comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

2. Ciascun comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.

3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.

4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

Art. 7.

Iscrizioni

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscriverne i propri animali all'anagrafe canina del comune di residenza.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai comuni di residenza degli acquirenti o

destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Art. 8.

Norme per l'identificazione

1. I comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.

2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.

3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.

4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

Art. 9.

Deroghe

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

Art. 10.

Casi di smarrimento

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al comune competente. Il comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

Art. 11.

Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

Art. 12.

Casi di rinuncia alla proprietà

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al comune

che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

Art. 13.

Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti

1. I comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle aziende unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:

a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;

b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;

c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;

d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

Art. 14.

Gestione dei servizi

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.

2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei comuni singoli od associati.

3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, ed al comma 1 dell'art. 13, i comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, e delle guardie zoofile dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

Art. 15.

Casi di cattura di cani

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.

3. Il sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.

4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.

5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.

6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, il sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del corpo forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 16.

Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti

1. Spetta ai comuni, singoli od associati, assicurare:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.

2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

3. L'azione dei comuni è coordinata dalle province. A tal fine:

a) i comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;

b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;

c) con apposito schema di regolamento è proposta ai comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.

Art. 17.

Modalità di ricovero

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle aziende unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.

2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.

3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.

4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al comune di riferimento ed identificati.

5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al comune di residenza del nuovo proprietario.

6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.

7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:

- a) data di entrata e provenienza;
- b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà,
- c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
- d) data di uscita e destinazione.

Art. 18.

Adozioni

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.

2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.

3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

4. I comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.

Art. 19.

Requisiti delle strutture

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16, devono essere costituite dai seguenti reparti:

a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;

b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;

c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.

2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:

a) ubicazione salubre e protetta;

b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;

c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.

3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai comuni 1 e 2, riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.

4. I comuni ed i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 20.

Nonne igienico-sanitarie

1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.

2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.

3. Le aziende unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.

4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei comuni o dei gestori.

Art. 21.

Aree di sgambamento

1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 22.

Condizioni per la soppressione

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.

2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.

4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanatico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente art., nonché dall'art. 25.

6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al sindaco del comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Art. 23.

Limitazione delle nascite

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

2. Le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'azienda unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 24.

Vigilanza contro il maltrattamento degli animali

1. I comuni e le aziende unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.

3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 25.

Cani inselvatichiti. Interventi

1. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.

Art. 26.

Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della giunta, con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 27.

Aggiornamento e formazione del personale

1. Le province, d'intesa con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.

Art. 28.

Partecipazione dei privati

1. I comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 29.

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, possono richiedere al comune, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

Art. 30.

Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 150.000 (pari ad Euro 77,50) a L. 450.000 (pari ad Euro 232,41) per violazione delle norme di cui all'art. 7;

b) da L. 100.000 (pari ad Euro 57,65) a L. 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art. 17;

c) da L. 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7;

d) da L. 100.000 (pari ad Euro 57,65) a L. 300.000 (pari ad Euro 154,44) per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22;

e) da L. 2.000.000 (pari ad Euro 10.322,91) a L. 10.000.000 (pari ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui all'art. 12;

f) da L. 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui all'art. 15;

g) da L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) a L. 10.000.000 (pari ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;

h) da L. 500.000 (pari ad Euro 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, sono riscossi dai comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1, spettano alle aziende unità sanitarie locali.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provengono i comuni, le province e le aziende unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più comuni, la giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 32.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5, recante «Norme per il controllo della popolazione canina»;

b) legge regionale 7 ottobre 1994, n. 41, recante «Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5 recante «Norme per il controllo della popolazione canina».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 aprile 2000

ERRANI

00R0461

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 1.

Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «Legge sulla montagna» alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, le parole: «disciplina il riordino delle comunità montane, con la presente legge, sono sostituite dalle seguenti: «con la presente legge disciplina le comunità montane,».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 2 della legge regionale n. 9/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Costituzione e revisione delle comunità montane). — 1. Ai fini della costituzione delle comunità montane, il consiglio regionale, con propria deliberazione adottata sulla base del modello di coerenza del territorio montano di cui all'art. 5, individua le zone omogenee, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, previamente concordate in sede di conferenza della montagna di cui all'art. 10, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione del territorio dei comuni:

1) interamente montani;

2) parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano superiore al quindici per cento della popolazione complessiva del comune;

b) possibilità di inclusione del territorio dei comuni:

1) parzialmente montani, con popolazione residente nel territorio montano inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva del comune, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità montana;

2) confinanti con i comuni di cui alla lettera a) ed al numero 1), con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità montana;

c) possibilità di individuazione di zone omogenee interprovinciali;

d) esclusione del territorio dei comuni:

1) capoluogo di provincia;

2) aventi popolazione complessiva superiore ai 40 mila abitanti.

2. Il presidente della giunta regionale, con apposito decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1, provvede alla costituzione delle comunità montane tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee individuate nella deliberazione stessa.

3. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, alla ridelimitazione delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle comunità montane con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee

non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le comunità montane, il decreto del presidente della giunta regionale riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle comunità montane stesse.

4. A seguito del decreto di costituzione o revisione delle comunità montane, di cui al comma 2, il presidente della giunta adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti comunità tenendo conto, per quanto attiene al riparto delle risorse, dei criteri previsti dall'art. 58, comma 5, relativamente al riparto dello stanziamento del fondo nazionale della montagna.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 4 della legge regionale n. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. I territori montani compresi nelle zone omogenee individuate ai sensi dell'art. 2, sono ripartiti, su base comunale, nelle classi di cui al comma 1, con le stesse procedure di cui al comma 2. Nel caso in cui la modifica nella ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al comma 2, deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle zone omogenee.»

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, a modifiche nella ripartizione dei territori montani nelle classi di cui al comma 1, con le stesse procedure di cui al comma 2. Nel caso in cui la modifica nella ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al comma 2, deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle zone omogenee.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 5 della legge regionale 9/1999, il comma 2 è abrogato.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, le parole: «di cui all'allegato D, esclusi dalla medesima ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142/1990,» sono sostituite dalle seguenti: «montani e parzialmente montani esclusi dalla comunità montana ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d)».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 8 della legge regionale n. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «La comunità montana promuove» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142/1990»;

b) al comma 2, dopo le parole: «La comunità montana esercita» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 29 della legge n. 142/1990»;

c) il comma 3, è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 10 della legge regionale n. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «ai fini della» sono sostituite dalle seguenti:», anche ai fini della individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'art. 2, nonché della»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai soli fini della concertazione prevista dall'art. 28, comma 3, della legge n. 142/1990, per l'individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'art. 2, la conferenza è integrata con i sindaci dei comuni interessati all'inclusione o all'esclusione dalle zone omogenee stesse sulla base della proposta in discussione.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 13 della legge regionale n. 9/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La comunità montana delibera il proprio statuto, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui al presente art...»;

b) il comma 2, è abrogato;

c) al comma 3:

1) le parole: «dal consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo rappresentativo»;

2) le parole: «due terzi dei consiglieri assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi dei componenti assegnati»;

3) le parole: «assoluta dei consiglieri assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «assoluta dei componenti assegnati»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di revisione o di nuova costituzione, le comunità montane adeguano ove necessario, ovvero deliberano il proprio statuto, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi organi rappresentativi. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).»;

e) al comma 4, infine sono aggiunte le seguenti parole: «nell'albo pretorio della comunità montana.»

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 14 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 15 della legge regionale n. 9/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Organi della comunità montana*). — 1. La comunità montana, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990, ha un organo rappresentativo, un organo esecutivo ed un presidente.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 16 della legge regionale n. 9/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Organo rappresentativo*). — 1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente ed esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto della comunità montana in analogia alle competenze dei consigli comunali.

2. L'organo rappresentativo della comunità montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali.

3. L'organo rappresentativo della comunità montana nella prima seduta procede alla convalida dei propri componenti.

4. Il numero dei rappresentanti di ciascun comune nell'organo rappresentativo è stabilito dallo statuto della comunità montana. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie, ciascun comune è rappresentato da tre componenti eletti dai rispettivi consigli comunali con il sistema del voto limitato ad una preferenza.

5. In caso di revisione o nuova costituzione delle comunità montane, la prima seduta dell'organo rappresentativo delle comunità stesse è convocata dal presidente della giunta regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età.».

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 17 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 17 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 15 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 19 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 19 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 20 della legge regionale n. 9/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 20 (Organo esecutivo). — 1. Le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della comunità montana sono stabiliti dallo statuto.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie di cui al comma 1, l'organo rappresentativo della comunità montana elegge il presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo, con unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana nell'ambito dei seguenti limiti:

a) non superiore a tre componenti per le comunità montane composte da un numero di comuni fino ad otto;

b) non superiore a cinque per le comunità montane composte da un numero di comuni compreso tra nove e quattordici;

c) non superiore a sette per le comunità montane costituite da più di quattordici comuni.».

Art. 17.

Abrogazione degli art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della legge regionale n. 9/1999

1. Gli art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della legge regionale n. 9/1999 sono abrogati.

Art. 18.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 9/1999 in fine è aggiunto il seguente periodo: «I chiarimenti possono essere richiesti una sola volta.».

Art. 19.

Abrogazione dell'art. 37 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 37 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 20.

Abrogazione dell'art. 38 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 38 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 21.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 41 della legge regionale n. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola «unicamente» è sostituita dalla seguente: «unitamente»;

b) al comma 2, dopo la parola «concessi» è inserita la seguente: «anche».

Art. 22.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 9/1999

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/1999, quarto rigo, dopo le parole «di concessione» è abrogata la parola: «annuale».

Art. 23.

Inserimento dell'art. 53-bis nella legge regionale n. 9/1999

1. Dopo l'art. 53 della legge regionale n. 9/1999 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis (Aiuti alle imprese). — 1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono concessi, in relazione alle singole misure, nei limiti delle percentuali e per le spese ritenute ammissibili dalle specifiche normative comunitarie.

2. Gli aiuti sono cumulabili con altri regimi di aiuto nei limiti dei massimali di aiuto consentiti, in relazione alle singole misure, dalle specifiche normative comunitarie.».

Art. 24.

Abrogazione degli art. 59 e 60 della legge regionale n. 9/1999

1. Gli art. 59 e 60 della legge regionale n. 9/1999 sono abrogati.

Art. 25.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, le parole: «dall'apposita legge regionale in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. concernente: «organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 9/1999

1. All'art. 62, comma 1, della legge regionale n. 9/1999 le parole: «dal 10 gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 21 febbraio 2000».

Art. 27.

Abrogazione dell'art. 64 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 64 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 28.

Modifiche all'art. 67 della legge regionale n. 9/1999

1. All'articolo 67, comma 1, della legge regionale n. 9/1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 45, della legge n. 127/1997.».

Art. 29.

Abrogazione dell'art. 68 della legge regionale n. 9/1999

1. L'art. 68 della legge regionale n. 9/1999 è abrogato.

Art. 30.

Modifiche agli allegati B e C della legge regionale n. 9/1999

1. Agli allegati B e C della legge regionale 9/1999 sono apportate le seguenti correzioni di errori materiali:

- a) all'art. 3, comma 1, lettera b) dell'allegato B le parole: «Rocca Cantina» sono sostituite dalla seguente: «Roccantica»;
- b) all'art. 2, comma 1 dell'allegato C la lettera a) è abrogata.

Art. 31.

Adeguamento definizione degli organi della comunità montana

1. Nella legge regionale n. 9/1999 ogni riferimento a:

- a) «consiglio della comunità montana» è sostituito da: «organo rappresentativo della comunità montana»;
- b) «giunta della comunità montana» è sostituito da: «organo esecutivo della comunità montana».

Art. 32.

Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale

1. In deroga a quanto previsto nell'art. 30 della legge regionale n. 9/1999, ai fini dell'adozione e dell'approvazione del primo piano pluriennale di cui allo stesso art. si osservano le procedure previste dai commi 2 e 3.

2. La comunità montana, entro dieci giorni dall'inoltro ai comuni componenti dello schema di piano pluriennale adottato da parte dell'organo esecutivo, convoca una conferenza di servizi cui partecipano i competenti organi dei comuni stessi per l'espressione del parere di rispettiva competenza e per la definizione della proposta di piano da sottoporre all'organo rappresentativo della comunità montana. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro dieci giorni dalla prima riunione.

3. La provincia, entro quindici giorni dalla ricezione del piano pluriennale adottato dall'organo rappresentativo della comunità montana, convoca una conferenza di servizi cui partecipa il competente organo della comunità montana stessa per la definizione della proposta del provvedimento provinciale di approvazione del piano pluriennale. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro quindici giorni dalla prima riunione.

Art. 33.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. La Regione provvede entro il 21 febbraio 2000 all'adeguamento delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle comunità montane nonché all'eventuale modifica nella ripartizione delle classi altimetriche di cui agli allegati A e B della legge regionale n. 9/1999, come modificati dalla presente legge, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'art. 3 e gli allegati A, B, C e D della legge regionale n. 9/1999, come modificati dalla presente legge, sono abrogati con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1999.

00R0514

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 2.

Recupero e riqualificazione dell'area delle saline di Tarquinia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Lazio promuove la riattivazione, il recupero, il riuso e la riconversione delle aree e degli immobili delle saline di Tarquinia.

Art. 2.

Finalità

1. Il progetto di cui all'art. 1, ha come obiettivo il mantenimento del valore di bene collettivo di rilevante interesse pubblico finalizzato allo sviluppo dell'occupazione. Il progetto ecocompatibile è realizzato dal comune di Tarquinia attraverso fasi attuative progressive in coerenza tra loro.

Art. 3.

Progetto di recupero e riqualificazione

1. Il comune di Tarquinia elabora il progetto generale nelle sue articolazioni, tenendo conto delle finalità previste dalla presente legge.

2. L'attuazione e la gestione del piano elaborato sono svolte dal comune di Tarquinia in collaborazione con enti e/o soggetti pubblici e privati interessati, anche costituendo allo scopo le figure giuridiche più idonee, società o consorzi.

Art. 4.

Indirizzo e controllo della Regione

1. Il progetto di cui all'art. 3, è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale di Tarquinia.

2. È riservato alla giunta regionale il potere di indirizzo e di controllo ai fini del rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

Art. 5.

Modalità di utilizzazione dell'area

1. L'area delle saline di Tarquinia può essere utilizzata per i seguenti scopi:

a) il mantenimento di un presidio, anche di archeologia industriale, nella produzione del sale;

b) la creazione di un centro di ricerca scientifica nazionale od internazionale da realizzare d'intesa con le università di Stato, allo scopo di ospitare attività multidisciplinari, facoltà universitarie e centri di studi che curino la conoscenza dei fenomeni marini e delle attività ad essi connessi;

c) la ricerca e sperimentazione nel settore dell'acquacoltura e della biologia marina da integrare con attività in mare aperto, a basso impatto ambientale e tendente anche al ripopolamento del tratto marino antistante;

d) la costituzione di un centro di monitoraggio, anche in riferimento alle emissioni delle centrali elettriche di Montalto di Castro e Civitavecchia, ed alla conseguente necessità di costante verifica dell'aria, delle acque, del suolo, della vegetazione e della fauna;

e) attività connesse alla sperimentazione ed alla ricerca agricola, utilizzando allo scopo anche le ampie superfici di terreno coltivabili ivi ubicate;

f) attività connesse all'uso curativo e termale nel campo della dermatologia e riabilitazione;

g) la promozione di attività turistiche e ricettive con il recupero ed il restauro del borgo ottocentesco riferito alle nuove attività che sono realizzate nelle saline e con le attività collegate al costituendo parco archeologico di Tarquinia;

h) il recupero delle aree pubbliche limitrofe, compreso il molo di Porto Clementino;

i) la ricostruzione, la tutela e la valorizzazione della porzione umida ivi presente.

Art. 6.

Contributo regionale

1. Per l'elaborazione del progetto di cui all'art. 3, e la realizzazione degli interventi da esso previsti, la Regione eroga al comune di Tarquinia un contributo di L. 4.000 milioni secondo le procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, in quanto applicabili, e dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. L'onere per l'attuazione della presente legge, quantificato in lire 4.000 milioni per il triennio 1999-2001 viene assicurato dalla proiezione pluriennale 1999-2001 delle poste contabili iscritte nell'elenco 4 allegato al bilancio per l'anno 1999 al capitolo 29002, lettera d) con lo stanziamento di L. 1.000, 2.000 e 1.000 milioni per gli anni 1999, 2000 e 2001.

2. Nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso viene istituito il capitolo 32152 con la seguente denominazione: «Contributo al comune di Tarquinia per la riattivazione, il recupero, il riuso e la riconversione delle aree e degli impianti delle saline di Tarquinia» con lo stanziamento di L. 1.000, 2.000 e 1.000 milioni per gli anni 1999, 2000 e 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1999.

00R0515

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 3.

Ausili nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento di un art. dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 giugno 1980, n. 59

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 giugno 1980, n. 59, è inserito il seguente:

Art. 4-bis (Cambio di destinazione d'uso). — 1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici e privati, micronidi, spazi per bambine e bambini e simili, per l'educazione dell'infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti dei terzi e:

a) nel rispetto della normativa igienico sanitaria sui progetti edilizi, della normativa concernente i nulla osta sanitari e le autorizzazioni sanitarie nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per gli asili nido;

b) nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica e ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni.

2. Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri connessi qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si dotano di un piano di localizzazione rapportato alle documentate esigenze demografiche e produttive.»

Art. 2.

Inserimento di un art. dopo l'art. 24 della legge regionale n. 16 giugno 1980, n. 59

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 59/1980, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Asili nido presso strutture di lavoro). — 1. La Regione, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, promuove interventi che consentano l'educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell'ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente creazione di asili nido.

2. Gli asili nido di cui al comma 1, possono essere istituiti su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole o consorziate che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura e comunque in numero non inferiore a venti unità.

3. L'autorizzazione per l'apertura degli asili nido di cui al comma 1, è rilasciata dal comune nel cui territorio ha sede la struttura, qualora questa possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Nei limiti della disponibilità di bilancio, ai fini di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non superiore al due per cento del capitolo 42131, secondo i criteri individuati con deliberazione della giunta regionale, per contributi ad asili nido convenzionati con i comuni, istituiti in strutture di lavoro pubbliche, private e/o aziendali.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1999.

00R0516

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 4.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della «Fondazione archeologica laziale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di fornire a studenti, studiosi e uomini di cultura gli elementi necessari per meglio capire l'evoluzione delle realtà regionali nei suoi molteplici aspetti culturali, produttivi ed ambientali, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione archeologica laziale, di seguito denominata fondazione regolarmente costituita secondo le procedure fissate dal codice civile.

Art. 2.

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo statuto preveda la facoltà per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, di aderire alla fondazione in qualità di soci;

b) che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano che la fondazione, istituita non per fini di lucro, abbia come scopo la promozione e la diffusione della cultura archeologica quale bene primario e strumento necessario per la comprensione dell'attuale realtà sociale, culturale ed economica del territorio regionale;

e) che lo statuto della fondazione, per le finalità di cui all'art. 1, contenga l'impegno a:

1) sensibilizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio archeologico inteso non solo come insieme di reperti antichi, ma anche e soprattutto come chiave di lettura per capire le realtà produttive artigianali, agricole, manifatturiere, artistiche e ludiche attuali sviluppatesi sulle fondamenta di un preesistente tessuto socio-economico antico;

2) promuovere ed organizzare stages di formazione, borse di studio, convegni interdisciplinari volti all'analisi delle tematiche di cui alla lettera c), numero 1, ed aventi come oggetto la rivisitazione del passato, in funzione di quanto esso sia di insegnamento per l'azione da intraprendere;

3) organizzare aree museali aperte, studiate secondo percorsi logici ed integrate nell'attuale sistema ambiente, evidenziando in particolare le vie commerciali sviluppatesi lungo tracciati antichi e percorsi d'acqua, valorizzando quanto ancor oggi sussiste di quel tessuto urbanistico sia pure in forme di commercializzazione aggiornate;

4) ricercare e valorizzare le originarie colture agricole, potenziali occasioni di sviluppo nel contesto dell'economia regionale.

Art. 3.

Attività della fondazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la fondazione deve prevedere:

a) la collaborazione con istituzioni pubbliche o private operanti sul territorio regionale, interessate direttamente o indirettamente a fare di esso un museo archeologico aperto che metta in relazione il passato con il presente, riconoscendo in questa caratteristica l'identità socio culturale della Regione, fonte di sviluppo economico soprattutto per il terziario;

b) la realizzazione e la gestione di un sistema informativo on line, finalizzato alla conoscenza ed alla fruizione, da parte dei soggetti interessati a livello regionale, comunitario, internazionale, delle opzioni interdisciplinari per operatori addetti a questa specifica forma di conoscenza archeologica, da attuare d'intesa con la Regione e l'Unione europea.

Art. 4.

Sede sociale

1. La fondazione deve individuare la propria sede sociale ed operativa, o più sedi distaccate, possibilmente in complessi architettonici di particolare prestigio.

Art. 5.

Soggetti partecipanti

1. Possono far parte della fondazione come soci:

a) istituzioni pubbliche o private;

b) amministrazioni locali;

c) enti subregionali operanti sul territorio;

d) associazioni finalizzate alla tutela dell'archeologia, della storia o dell'ambiente;

e) società ed enti economici singoli e privati.

Art. 6.

Adempimenti

1. La giunta regionale ed il suo presidente provvedono agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla istituenda fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore della istituenda fondazione sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

3. Il consiglio regionale nomina, negli organi della istituenda fondazione, i rappresentanti della Regione, i quali sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione, nella parte di spesa del bilancio di previsione, di appositi capitoli che sono dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1999.

00R0517

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale n. 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse», come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale n. 25 maggio 1989, n. 27

1. Al comma 2 dell'art. 1, della legge regionale n. 27/1989, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65, la parola «provvede» è sostituita dalle seguenti: «provvede a».

2. La lettera e) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 27/1989, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 65/1994, è sostituita dalla seguente:

«e) organizzare eventi nell'ambito dei campi di attività dell'istituto».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2 della legge regionale n. 27/1989 e successive modificazioni

1. L'art. 2 della legge regionale n. 27/1989, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 65/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 — 1. Sono organi dell'istituto:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni, nella direzione di strutture complesse in amministrazioni pubbliche o in enti privati.

3. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'istituto ed è responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva.

4. Il direttore generale provvede alla direzione dell'istituto ed in particolare:

- a) all'adozione dello statuto;

b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli amministrativi e di contabilità;

c) all'adozione dei programmi di attività;

d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

e) all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale;

f) alla nomina del direttore didattico, su indicazione del comitato scientifico didattico;

g) all'adozione degli schemi di convenzione da sottoscrivere con le università e gli enti di formazione e degli schemi di contratto per il conferimento degli incarichi ai docenti ed agli esperti.

5. Il direttore generale presenta annualmente alla giunta regionale un rendiconto generale ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale i cui contenuti, giuridici ed economici, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modificazioni «Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio».

7. Alla prima nomina del direttore generale si provvede entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 6. L'incarico di direttore generale è rinnovabile per una sola volta.

8. Il consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

9. La giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 4:

a) nomina un commissario ad *acta* in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'istituto, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

b) dichiara la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'istituto, dandone immediata comunicazione al consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.

10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla giunta regionale, scegliendoli tra gli iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente. Al presidente ed agli altri componenti spetta il trattamento economico determinato ai sensi della legge regionale 46/1998 e successive modificazioni».

Art. 3.

Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter nella legge regionale n. 27/1989 e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 27/1989, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2-bis — 1. Il comitato scientifico didattico è l'organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, di piani di studio, di criteri per il reclutamento dei docenti. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2. I componenti, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, sono nominati dalla giunta regionale, su proposta del direttore generale, tra studiosi, professionisti ed operatori di chiara fama nel settore della comunicazione e delle attività economiche ad essa connesse.

Art. 2-ter — 1. Il direttore didattico:

a) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al direttore generale;

b) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa previsti da norme legislative e regolamentari;

c) predisporre gli atti per la redazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre al direttore generale;

d) svolge tutte le altre attività e compiti previsti dallo statuto.

2. Nel caso di gravi impedimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore didattico può essere revocata dal direttore generale, previa contestazione degli addetti e concessione di un termine per le controdeduzioni.

3. Il rapporto di lavoro del direttore didattico è regolato da apposito contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.»

Art. 4.

*Modificazioni alla legge regionale n. 27/1989
e successive modificazioni*

1. Negli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 27/1989, come modificati dalla legge regionale n. 65/1994, le parole: «consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1999.

00R0518

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000, n. 6.

Ricostruzione di fabbricati espropriati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I fabbricati espropriati per la costruzione e per l'ampliamento di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale possono essere ricostruiti nell'ambito territoriale del comune in cui sono ubicati i fabbricati stessi, nel rispetto delle aree vincolate alla inedificabilità e nei limiti delle tipologie edilizie e delle cubature effettivamente espropriate.

2. La concessione edilizia per la costruzione dei fabbricati di cui al comma 1, è rilasciata dal comune al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla; qualora la concessione edilizia sia in deroga ai limiti di edificabilità e/o di destinazione urbanistica stabiliti da norme, disposizioni o strumenti urbanistici, generali o particolareggiati, il comune provvede alla relativa variante secondo i termini di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

3. La variante di cui al comma 2, è sottoposta alla Regione che assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia urbanistica. Decorso inutilmente tale termine, il comune interessato promuove, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, una conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.

4. Sono fatte salve le altre norme e disposizioni di legge che disciplinano la materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 gennaio 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1999.

00R0519

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 26.

Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Basilicata, con la presente legge, intende concorrere allo sviluppo dei consorzi fidi nel settore agricolo.

2. Per i fini di cui al comma 1, la giunta regionale:

a) concede contributi per l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie per l'accesso al sistema creditizio;

b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai consorzi, concessi alle imprese socie;

c) concede contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate;

d) interviene per la qualificazione dei consorzi fidi.

3. Gli interventi di cui al comma 2, sono realizzabili solo nei confronti di quei consorzi fidi che presentino le caratteristiche descritte dalla presente legge regionale e risultino, alla data della richiesta delle facilitazioni previste, conformi alle normative nazionali che disciplinano il funzionamento dei mercati finanziari.

Art. 2.

Caratteristiche dei consorzi fidi

1. I consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, possono avere base provinciale e regionale e, fatte salve le forme stabilite dall'art. 6, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, possono avere la forma di società consortili.

2. Al consorzio possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati.

3. I consorzi ammessi agli interventi, con le modalità di cui al successivo art. 3 devono:

- a) avere sede operativa nel territorio regionale;
 - b) essere regolati da uno statuto;
 - c) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
 - d) avere un numero di soci non inferiore a trecento, ridotto a centocinquanta nelle aree montane, così come individuate dalla legge regionale n. 62/1996;
 - e) avere un fondo rischi non inferiore a L. 300.000.000, ridotto a L. 150.000.000 nelle aree montane, così come individuate dalla legge regionale n. 62/1996;
 - f) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
 - g) essere costituiti anche da piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1 del decreto MICA 18 settembre 1997 con l'obbligo di avere un albo soci separato per le imprese agricole.
- 4) Essere iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Art. 3.

Modalità operative di contributi regionali

1. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) è concesso in misura proporzionale:

- a) al valore del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dai consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio precedente alla data di presentazione della domanda;
- c) all'aumento del capitale sociale per fusione tra due o più consorzi fidi.

In particolare, per quei consorzi che raddoppiano, triplicano o quadruplicano le proprie dimensioni (in termini di numerosità dei propri associati) rispetto alla soglia minima prevista dall'art. 7, viene disposto un ulteriore contributo, rispettivamente del 5%, del 10% e del 15% del contributo minimo ottenibile.

2. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2 lettera c) è fissato nella misura massima del 50% delle spese debitamente documentate e validate dai competenti uffici regionali.

3. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) è concesso secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale.

4. La partecipazione finanziaria regionale comporta:

- a) per il credito a breve termine, una durata massima di diciotto mesi nel rispetto delle condizioni fissate tempo per tempo dalla normativa comunitaria;
- b) per il credito a medio termine, una durata massima di dieci anni e il rispetto dei criteri di ammissibilità, limitazioni ed esclusioni previsti dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti e gli investimenti alle PMI.

L'importo massimo finanziabile, per ogni singola impresa agricola consorziata è di lire 400.000.000.

La stessa impresa non può essere socia di più consorzi fidi.

5. La garanzia eventualmente prestata dagli organismi di cui alla presente legge va computata ai fini del rispetto dei massimali di intervento vigenti per il credito a breve termine e per il credito a medio termine.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

Le operazioni di finanziamento a favore dei soci a valere su leggi agevolate e non agevolate potranno essere concesse per:

- a) la costruzione, l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti all'esercizio delle attività, compresi i magazzini per deposito e rifornimento merci, con la inclusione dell'area sulla quale detti locali dovranno insistere;
- b) acquisto terreni;

c) l'apprestamento il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività incluse le dotazioni di ufficio;

d) l'acquisto di scorte nei limiti previsti dalle singole leggi;

e) investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e allo sviluppo rurale anche attraverso attività di agriturismo ed opere per la difesa del suolo e la valorizzazione dell'ambiente;

f) la ristrutturazione finanziaria;

g) la implementazione dei laboratori per il miglioramento della qualità dei beni o di servizi;

h) la certificazione di qualità;

i) l'acquisto di automezzi;

j) l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle nuove norme sulla sicurezza e sull'igiene e lo smaltimento dei residui;

k) lo studio di fattibilità per la strategia di marketing dei prodotti e supporto alla commercializzazione;

l) capitale di rischio;

m) cambiale finanziaria;

n) prestiti partecipativi.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere presentate al Dipartimento agricoltura della Regione Basilicata entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'apposito bando.

Art. 6.

Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia

1. Nel caso di scioglimento o liquidazione del consorzio, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.

2. Eventuali contributi regionali versati e non utilizzati entro dodici mesi devono essere restituiti alla Regione.

Art. 7.

Controlli e sanzioni

1. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità di controllo sui soggetti beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie.

2. Le variazioni di statuto devono essere comunicate immediatamente alla giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento.

3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:

a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;

b) l'esclusione, per un anno dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Pubblicità degli atti regionali

1. Le deliberazioni della giunta regionale previste dal comma 1 dell'art. 7, sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Sono altresì pubblicati nel *Bollettino ufficiale* i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 3 dell'art. 7.

Art. 9.

Esame comunitario

1. I contributi della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della commissione U.E. del regime di aiuti in essa previsti.

2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti per le piccole e medie imprese.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano l'obiettivo della creazione di forme di garanzia collettiva nel settore agricolo per l'accesso al credito di piccole medie imprese.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della legge il riparto dei fondi assegnati ai consorzi fidi avviene in rapporto al fondo consortile costituito ed al numero dei soci.

Art. 12.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000.

DINARDO

00R0325

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 27.

Modifica alla legge n. 29 dell'8 settembre 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale n. 29 dell'8 settembre 1999 è così modificato:

a) 1° comma:

«Il personale in servizio presso il CIFDA alla data del 31 dicembre 1998 di cui all'allegata tabella A è trasferito ed inquadrato dal 1° gennaio 2000 nel ruolo della giunta regionale della Regione Basilicata secondo le tabelle di equiparazione vigenti e con la qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1998».

b) è aggiunto il seguente 4° comma:

«La Regione Basilicata subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti il rapporto tra il suddetto personale ed il CIFDA».

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 2000.

DINARDO

00R0326

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 28.

Norme in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 10 aprile 2000).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dell'art. 8-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al fine di garantire agli utenti prestazioni affidabili secondo livelli di efficienza, qualità ed uniformità su tutto il territorio regionale, la presente legge disciplina la definizione dei requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle medesime nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio dell'attività sanitaria.

2. I presidi pubblici e privati oggetto della presente legge possono avere la configurazione autonoma ovvero essere organizzativamente raggruppati in un'unica struttura, purché in possesso dei requisiti specifici propri di ciascun presidio.

Art. 2.

Obbligatorietà del possesso dei requisiti

1. Fatti salvi i requisiti generali di tipo organizzativo, strutturale e tecnologico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, le strutture sanitarie individuate dalla presente legge sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i requisiti specifici previsti nell'allegato A della presente legge.

Art. 3.

Competenze

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al successivo art. 4 spetta al presidente della giunta regionale, che provvede con proprio decreto.

2. Sono fatte salve le attribuzioni del sindaco territorialmente competente e delle altre autorità amministrative in materia di licenze e autorizzazioni richieste per la fruibilità dell'immobile adibito all'attività sanitaria.

Art. 4.

Strutture soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività sanitaria, compresi i servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali nonché i servizi ambulatoriali decentrati delle case di cura private.

Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge:

a) gli studi medici, singoli o associati, ossia quelle strutture in cui il medico esercita la propria attività, comprensiva anche di quella diagnostica strumentale semplice e non invasiva, che non comporti un rischio per la sicurezza del paziente, svolta esclusivamente nei confronti dei propri pazienti, a scopo di accertamento diagnostico complementare all'attività clinica;

b) le attività libero-professionali svolte dalle figure professionali sanitarie, individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

c) le strutture che non hanno finalità esclusivamente sanitarie ed in particolare quelle che svolgono prevalentemente attività sportive, ludiche, estetiche e del tempo libero.

Art. 5

Oggetto dell'autorizzazione

1. Formano oggetto di autorizzazione:

a) l'apertura e l'esercizio dell'attività;

b) l'ampliamento e la trasformazione dell'attività;

c) l'ampliamento e la riduzione dei locali; fanno eccezione gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione; fanno, altresì, eccezione le strutture già autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento di recettività o modifiche delle attività autorizzate; in caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture sanitarie private già autorizzate, l'adeguamento è limitato alle sole porzioni oggetto dell'intervento;

d) i trasferimenti in altra sede e l'istituzione ed apertura di strutture decentrate;

e) il cambio di titolarità, solo per le strutture private.

2. Il trasferimento di gestione della struttura sanitaria, qualora non implichi modifiche organizzative, comporta l'obbligo dell'acquirente di comunicarlo, entro novanta giorni dal trasferimento medesimo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, della presente legge.

3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi devono dare immediata notizia al presidente della giunta regionale e all'azienda sanitaria U.S.L. territorialmente competente. In caso di modifiche strutturali ed organizzative, chi subentra deve presentare domanda di nuova autorizzazione entro sei mesi dalla morte del titolare, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 13, commi 2 e 3. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al presidente della giunta regionale che provvede, per il tramite del dipartimento alla sicurezza sociale e politiche ambientali, ad inoltrarla alla azienda sanitaria U.S.L. territorialmente competente, per l'istruttoria ed il parere obbligatorio.

2. La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato B alla presente legge, deve essere corredata dalla seguente documentazione (in duplice copia):

a) planimetria generale in scala 1:1000;

b) pianta dei locali in scala 1:100;

c) elenco delle prestazioni che si intendono erogare;

d) elenco degli impianti e delle attrezzature in dotazione;

e) generalità e titoli professionali del personale che dovrà operare nella struttura;

f) atto di nomina, controfirmato per accettazione, del responsabile sanitario della struttura;

g) dichiarazione del titolare della struttura di non essere socio o titolare unico della gestione di altre strutture sanitarie;

h) dichiarazione del titolare circa la rispondenza della struttura, per la quale è richiesta l'autorizzazione, ai requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dalla presente legge.

Art. 7.

Procedura di autorizzazione

1. L'attività istruttoria viene svolta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria U.S.L. territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza e della relativa documentazione inviata dal presidente della giunta regionale; decorso infruttuosamente tale termine, la giunta regionale nomina, con proprio provvedimento, un commissario *ad acta* per il compimento dell'attività istruttoria.

2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria istituisce un'apposita commissione tecnica, presieduta dal responsabile del dipartimento di prevenzione, composta in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura per la quale è stata richiesta l'autorizzazione. In caso di trasferimento della sede della struttura, la verifica sul possesso dei requisiti tecnologici può essere eseguita presso la sede dalla quale è chiesto il trasferimento.

3. La commissione verifica la completezza della documentazione ed effettua le ispezioni necessarie ad accertare e valutare la rispondenza dei requisiti posseduti rispetto a quelli richiesti.

4. Qualora venga riscontrata la non conformità di taluni requisiti rispetto alla presente normativa, la commissione tecnica notifica al richiedente le prescrizioni e il termine per adeguarsi ad esse.

5. Dopo la scadenza di tale termine, la commissione tecnica effettua una nuova ispezione e provvede, conseguentemente, all'emissione del parere, favorevole o sfavorevole.

6. Esaurita l'istruttoria, la commissione tecnica trasmette al dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, per il tramite del direttore generale dell'azienda sanitaria U.S.L., la domanda corredata da una dettagliata relazione attestante l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, nonché da un motivato parere tecnico di conformità, obbligatorio ma non vincolante, sul rilascio dell'autorizzazione.

7. La commissione regionale, istituita ai sensi del successivo art. 8, sulla base della relazione e del parere emesso dalla commissione tecnica istituita presso le aziende sanitarie U.S.L., procede al completamento dell'istruttoria entro sessanta giorni, anche mediante nuove, eventuali, visite ispettive ed integrazioni.

8. Al termine di tale fase, la commissione regionale trasmette il proprio parere al dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali per gli adempimenti di competenza. La giunta regionale provvede con propria deliberazione entro trenta giorni; il presidente della giunta regionale emana il relativo decreto.

9. Il decreto del presidente della giunta regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata, notificato al richiedente e conservato presso il registro regionale delle autorizzazioni sanitarie, istituito presso il dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali.

10. Qualora il decreto del presidente della giunta regionale non conceda l'autorizzazione, il richiedente non può inoltrare una nuova istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Commissione regionale per le autorizzazioni sanitarie

1. La commissione regionale per le autorizzazioni sanitarie è presieduta dal dirigente dell'ufficio sanità del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione Basilicata o da un suo delegato, ed è così composta:

a) un dirigente dell'ufficio risorse umane del servizio sanitario regionale o suo delegato;

b) un funzionario regionale esperto di problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) un funzionario regionale esperto in edilizia sanitaria;

d) un esperto per ognuna delle seguenti discipline: tecnologie biomediche, medicina di laboratorio, diagnostica per immagini, riabilitazione e rieducazione funzionale.

2. Gli esperti della commissione di cui al comma precedente sono nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali.

3. Il dirigente generale del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali nomina i dirigenti ed i funzionari regionali di cui al precedente comma 1 lettere a), b) e c) subito dopo la designazione dei membri esterni effettuata a norma del precedente comma 2.

4. Oltre alla competenza di cui al precedente art. 7 la commissione regionale esercita funzioni di organo istruttorio, su istanze promosse da parte privata, nel corso del procedimento.

Art. 9.

Verifica periodica delle autorizzazioni sanitarie

1. La verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 viene effettuata con periodicità triennale, decorrente dalla data di emissione del decreto di autorizzazione, mediante autocertificazione.

2. L'azienda sanitaria U.S.L. o la giunta regionale possono disporre controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 10.

Legale rappresentante della struttura

1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al presidente della giunta regionale tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi di ciascuna delle situazioni seguenti:

a) la variazione del responsabile sanitario;

b) la sostituzione del responsabile sanitario in caso di sua assenza o impedimento;

c) le sostituzioni e le integrazioni del personale operante nella struttura;

d) le sostituzioni e le integrazioni delle grandi attrezzature sanitarie di diagnosi e cura così come individuate dai flussi ministeriali;

e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;

f) la temporanea chiusura o inattività della struttura.

2. Il legale rappresentante è, inoltre, tenuto a:

a) verificare l'assenza di incompatibilità del personale della struttura, ai sensi della normativa vigente;

b) vigilare sul corretto esercizio delle funzioni e delle responsabilità attribuite dalla presente normativa al responsabile sanitario.

Art. 11.

Responsabile sanitario di struttura: requisiti

1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.

2. Il responsabile sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di igiene e sanità ovvero deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post acuta, le funzioni del responsabile sanitario possono essere esercitate anche dal medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte; negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte, anche da un laureato in biologia o chimica in possesso di abilitazione professionale.

4. Nei poliambulatori, con un massimo di cinque specialità, è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario anche ad uno dei medici in possesso della specializzazione in una delle discipline presenti.

5. Nei presidi di ricovero le funzioni di responsabile sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti per tale ruolo dalla legislazione vigente.

6. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, ad eccezione delle ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché con altro incarico di responsabile sanitario di altre strutture.

Art. 12.

Responsabile sanitario di struttura: compiti

1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente, ed in particolare:

a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura;

b) promuove e sostiene la qualità e l'umanizzazione delle cure;

c) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;

d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari;

e) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali) e la relativa conservazione e, in caso di cessazione dell'attività della struttura, impartisce disposizioni affinché la documentazione sanitaria sia consegnata al servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria U.S.L. competente per territorio;

f) esprime il proprio parere sulle modificazioni edilizie della struttura e sull'acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredi sanitari;

g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti dalla normativa vigente;

h) vigila sulle condizioni igienico sanitarie della struttura;

i) ha la responsabilità della pubblicità sanitaria.

2. In caso di attività di ricovero ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente;

b) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta di magazzino dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie al corretto funzionamento della struttura;

c) ha la responsabilità della farmacovigilanza;

d) vigila sulla corretta organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico e ne cura l'organizzazione qualora non sia prevista la responsabilità diretta di un sanitario;

e) cura la osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;

- f) inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie;
- g) vigila sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- h) vigila sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica e partecipa alle attività delle commissioni e dei comitati etici a tal fine istituiti;
- i) vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati;
- j) cura l'introduzione e l'utilizzo nell'organizzazione ospedaliera degli strumenti e delle metodologie necessarie alla verifica ed alla revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
- k) dispone affinché i modelli organizzativi delle unità operative siano orientati al raggiungimento di livelli di efficienza, di efficacia, di accessibilità e di gradimento da parte dell'utente;
- l) emana direttive e vigila sulla corretta gestione delle liste d'attesa.

3. Nell'ambito delle competenze igienico sanitarie e di prevenzione il responsabile sanitario della struttura di ricovero ha funzioni organizzative e gestionali riguardo a:

- a) tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto al rischio infettivo;
- b) tutela e sorveglianza dell'igiene ambientale e dei servizi alberghieri e di ristorazione collettiva;
- c) raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
- d) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
- e) definizione delle strategie e dei protocolli di lotta alle infezioni ospedaliere ed occupazionali; a tale scopo presiede la commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere.

Art. 13.

Sanzioni

1. A seguito delle verifiche di cui all'art. 9, il presidente della giunta regionale dispone, con proprio decreto, la chiusura della struttura sanitaria in esercizio di attività aperta o trasferita in altra sede senza la prescritta autorizzazione, nonché la chiusura dell'attività ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta, in assenza di autorizzazione, all'interno di strutture di ricovero.

2. Il presidente della giunta regionale dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione, disponendo la conseguente chiusura della struttura, quando sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o siano state commesse gravi o reiterate inadempienze, comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2 è comminata, comunque, la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 40.000.000.

4. L'istanza di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio può essere inoltrata non prima di dodici mesi dal provvedimento di chiusura.

5. In caso di violazioni delle norme della presente legge, per carenza dei requisiti da essa previsti e di inosservanza delle prescrizioni assegnate, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il presidente della giunta ordina la rimozione delle inadempienze o delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine per provvedervi.

6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il presidente della giunta dispone la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

7. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate; in caso contrario il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

8. La nuova autorizzazione all'esercizio può essere richiesta solo dopo un anno dall'emissione del provvedimento di decadenza.

9. Nel caso previsto dal comma 5 è comminata, comunque, la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000.

10. Il legale rappresentante ed il responsabile sanitario della struttura che non adempiano agli obblighi rispettivamente previsti agli articoli 9 e 11 della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

11. La chiusura o inattività della struttura, intervenuta ai sensi del precedente art. 9 comma 1 lettera f), qualora si protragga senza giustificato motivo per oltre sei mesi, produce automaticamente la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14.

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa delle aziende sanitarie U.U.S.S.L.L.

2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo precedente, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria nel caso di fatti integranti violazioni di norme penali, ai sensi di quanto disposto dal vigente codice di procedura penale.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative sono incamerati dalla Regione Basilicata, con destinazione ad attività socio-sanitarie.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori, di cui alla presente legge, trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate.

2. Nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate, le disposizioni di cui al comma precedente sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione.

3. Per ampliamento s'intende un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

4. Per trasformazione s'intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi, destinati ad ospitare nuove funzioni sanitarie.

5. I commi 1 e 2 non si applicano alle strutture sanitarie pubbliche qualora progetti di ampliamento o trasformazione siano già inseriti in piani sanitari o aziendali, già approvati.

6. Le strutture private già autorizzate dovranno adeguarsi ai requisiti generali e specifici, di cui alla presente legge, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, nei termini sotto indicati:

- a) entro 5 anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed impiantistici;
- b) entro 3 anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
- c) entro 2 anni, per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
- d) entro 1 anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi;
- e) entro 6 mesi, per quanto riguarda la disciplina contenuta nell'art. 10 della presente legge.

7. Le strutture private già autorizzate e le strutture private attive che ai sensi della presente legge sono soggette ad autorizzazione, per continuare a svolgere l'attività, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, domanda di rinnovo dell'autorizzazione ovvero domanda introduttiva del procedimento di autorizzazione, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 6, corredata dalle schede di autovalutazione approvate periodicamente dalla giunta regionale.

8. La struttura privata già autorizzata che non ottempera all'obbligo di cui al comma precedente è sottoposta alle sanzioni di cui al precedente art. 13 comma 2.

9. La struttura privata attiva che diviene soggetta alla disciplina autorizzatoria ai sensi della presente legge, che non ottemperi all'obbligo di cui al precedente comma 7 è sottoposta alla sanzione di cui all'art. 13 comma 1.

10. Nei casi previsti ai precedenti commi 8 e 9 si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 13 comma 3.

11. Le strutture pubbliche, che nella previgente disciplina non erano soggette ad autorizzazione, sono tenute al rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dalla presente legge, in previsione del loro assoggettamento obbligatorio alle procedure di accreditamento che comprendono sia i su citati requisiti, sia gli ulteriori requisiti, previsti dalla specifica normativa.

12. Le strutture che hanno già attivato il procedimento di autorizzazione, secondo la precedente normativa, ma che non hanno ottenuto il decreto del presidente della giunta regionale di accoglimento dell'istanza, devono presentare nuova domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge.

Le strutture che invece hanno ottenuto tale decreto di accoglimento, completano il procedimento autorizzatorio secondo la precedente normativa, salvo ad essere soggette a quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7.

Art. 16.

Disposizioni finali

Le strutture sanitarie pubbliche e private per le quali non è fatto esplicito richiamo nell'allegato A sono tenute al rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 al fine di ottenere l'autorizzazione ad esercitare ai sensi della presente norma.

Art. 17.

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore della presente legge:

1) sono abrogate le leggi regionali 30 aprile 1980, n. 25, 15 maggio 1987, n. 12, 2 marzo 1994, n. 15, 16 gennaio 1995, n. 5, 23 gennaio 1995, n. 15, 20 febbraio 1995, n. 17 e 9 settembre 1996, n. 47.

2) è abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge regionale.

Art. 18.

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 aprile 2000

DINARDO

ALLEGATO A

AMBULATORI E POLIAMBULATORI

Si intende per ambulatorio ogni struttura in cui è svolta attività di prevenzione, di diagnosi e terapia medica, di chirurgia in anestesia locale e/o analgesia (chirurgia ambulatoriale), per situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

Si intende per poliambulatorio l'insieme di locali adibiti ad ambulatori specialistici che erogano prestazioni sanitarie rientranti nell'ambito di competenza delle diverse branche specialistiche.

AMBULATORI

Requisiti minimi strutturali e tecnologici.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate ed essere privi di barriere architettoniche.

La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente:

spazio per attesa, accettazione e attività amministrativa non inferiore a mq 16;

locale per l'esecuzione delle prestazioni, con superficie non inferiore a mq 12, dotato di separata area per spogliarsi per garantire la privacy dell'utente;

spazio o armadi per:

deposito di materiale pulito;

deposito di materiale sporco;

deposito di materiale d'uso, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta;

servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap;

servizio igienico per il personale;

carrello per l'emergenza, con pallone Ambu e presidi farmacologici adeguati alle tipologie d'intervento.

Requisiti minimi organizzativi.

È obbligatoria la presenza di un medico durante lo svolgimento delle attività sanitarie; deve essere indicato il responsabile sanitario.

Tutti i materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono recare in evidenza il limite temporale di utilizzo.

Deve essere tenuto un sistema di archiviazione delle prestazioni effettuate, avendo cura di indicare le generalità dell'utente ai quali sono praticate.

La conservazione delle registrazioni e delle copie dei referti deve essere effettuata secondo modalità e tempi sanciti dalla normativa vigente.

POLIAMBULATORI

Per i poliambulatori, oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, devono essere previsti i seguenti:

spazio per accettazione ed attesa aumentati di mq 4 per ogni ulteriore attività specialistica, se svolta contemporaneamente;

presenza obbligatoria di un medico specialista per ciascuna delle attività specialistiche esercitate;

designazione, tra i medici specialisti operanti nel poliambulatorio, di un responsabile sanitario del poliambulatorio, fermo restando la responsabilità degli operatori dei singoli ambulatori;

gli ambulatori o poliambulatori, in cui si svolgono attività di chirurgia ambulatoriale e/o tecniche di tipo invasivo, devono inoltre possedere:

spazio per piccoli interventi e medicazioni e locale separato per osservazione breve post-chirurgica;

spazio/locale per deposito materiale e attrezzature per pulizia, lavaggio e disinfezione;

spazio/locale per sterilizzazione strumenti ed attrezzature, se praticate in loco;

spazio/locale per deposito materiale disinfettato/sterilizzato;

carrello per l'emergenza adeguato alle tipologie d'interventi;

prestito di un registro ambulatoriale operatorio.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI ODONTOSTOMATOLOGIA

Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, deve essere prevista la seguente dotazione di attrezzature, strumenti e arredi:

apparecchio radiologico secondo la normativa vigente e grembiule di gomma piombifera (qualora non siano presenti nella struttura dove è ubicato l'ambulatorio);

strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali, specilli, pinzette) in buste sterili;

materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule, guanti e mascherine, telini e fogli di polietilene per rivestimento superfici);

poltrona riunito provvisto di turbina, micromotore, siringa aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada alogena;

manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornaliero;

strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.);

materiali chirurgici monouso (fili di sutura, riassorbibili o meno, con ago montato, fili metallici, ecc.);

contenitore per rifiuti speciali;

contenitore per strumenti taglienti;

contenitore per rifiuti biologici;

vasche per la conservazione in bagno dei taglienti;

protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili, visiera per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure occhiali a lenti larghe e mascherina);

carrello mobile per l'emergenza.

AMBULATORIO DI DIALISI

Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori devono essere previsti:

sala per la preparazione dell'acqua;

sala dialisi con relativo bagno;

aria condizionata in tutti i locali;

tubature dell'acqua in plastica;

scarico dell'acqua per ogni letto;

impianto idrico dotato, in particolare, di:

presa d'acqua con minimo di 4/5 atm;

clorazione dell'acqua (contenitore da 80-100 l in plastica con pompa per l'iniezione del cloro);

addolcimento dell'acqua (un addolcitore della portata minima di 8 m cubi per ogni rigenerazione);

declorazione dell'acqua (un decloratore automatico);

un apparecchio di osmosi inversa;

una cella di controllo di conducibilità dell'acqua osmotizzata;

ogni letto deve essere dotato di quadro elettrico, per il collegamento della unità dialitica, con proprio interruttore differenziale;

possibilità di dializzare i pazienti infettivi in condizione di sicurezza.

MEDICINA DI LABORATORIO

L'attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni, ottenute con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti o liquidi di origine umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai fini della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca.

Le tipologie di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio, pertanto, si distinguono:

1) laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione semplice e unitaria che possono svolgere indagini nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia ed emocoagulazione, dell'immunoematologia, della microbiologia; in tali laboratori non possono essere impiegate metodiche che utilizzano radioisotopi;

2) laboratori specializzati: effettuano indagini diagnostiche monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e professionale nell'ambito della:

- a) biochimica clinica e tossicologica;
- b) ematologia, emocoagulazione ed immunoematologia;
- c) microbiologia;
- d) virologia;
- e) citoistopatologia;
- f) genetica.

I laboratori specializzati di biochimica clinica devono essere in possesso di autorizzazione per l'utilizzo di radioisotopi, con relativa attrezzatura (gamma-counter e centrifuga refrigerata e idonei locali specificamente autorizzati).

Analoghi requisiti sono richiesti a qualsiasi laboratorio specializzato che utilizzi radioisotopi.

Il laboratorio di virologia è individuato presso l'Azienda ospedaliera ospedale «S. Carlo» di Potenza.

I laboratori di genetica (tra i quali sono riconosciuti, oltre al laboratorio di genetica umana o di genetica medica, il laboratorio di citogenetica, il laboratorio di genetica molecolare, il laboratorio per le malattie congenite del metabolismo, il laboratorio per lo studio delle talassemie o delle emoglobinopatie, il laboratorio di immunogenetica o tipizzazione tissutale, il laboratorio per gli screening neonatali) saranno individuati dalla giunta regionale che definirà, con propria deliberazione, i requisiti e le localizzazioni.

Per queste tipologie di laboratorio deve essere previsto quanto segue:

un bacino di utenza regionale o sovraregionale;

il personale laureato deve essere specializzato in genetica medica e possedere competenze professionali nelle specifiche attività;

devono essere assoggettati ad un programma di accreditamento specifico;

il controllo interno di qualità, con l'istituzione di una serie di standard di controllo per tutti i reagenti e le metodologie impiegate;

il controllo esterno di qualità, con la partecipazione ad almeno un programma di controllo esterno di qualità per ogni categoria di analisi effettuata, riconosciuto a livello nazionale e coordinato dall'Istituto superiore di sanità.

3) laboratori generali di base con settori specializzati: sono laboratori ad organizzazione complessa che, per carico di lavoro, per varietà di tipologia analitica e complessità dei quesiti diagnostici posti, necessitano di una articolazione in unità operative o moduli specializzati e della disponibilità di tecnologie di livello superiore e di competenze professionali particolari, adeguati cioè ai quesiti diagnostici specialistici posti.

Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche nell'ambito degli specifici settori di cui ai punti 1 e 2.

Requisiti minimi strutturali e tecnologici.

I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di medicina di laboratorio è la seguente:

area di attesa, con superficie non inferiore a mq 16, un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi e con adiacenti servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale, accessibili anche a portatori di handicap;

servizi igienici per il personale;

locale/spazio per le attività amministrative e di archivio;

locale per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy dell'utente, con:

locale/spazio per il trattamento del materiale d'uso;

almeno un locale per l'esecuzione delle analisi nonché almeno un locale per ogni settore specializzato; qualora vengono svolte indagini nell'ambito della microbiologia deve essere previsto un'apposito locale; la superficie complessiva dei locali indicati non deve essere inferiore a mq 10 per ciascun operatore.

Requisiti minimi organizzativi.

Il personale laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima di personale è rappresentato da un sanitario laureato e da un tecnico di laboratorio biomedico o in possesso di titolo equipollente.

Deve essere presente un documento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente (con quali procedure ed attrezzature) e quelli che vengono inviati ad altre strutture, fermo restando che almeno l'80% delle prestazioni, per ogni specifica branca, devono essere effettuate in loco (il ricorso al «service» solo per completare l'iter diagnostico).

Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, in particolare quelli relativi a:

- riconoscimento degli utenti;
- identificazione dei campioni;
- trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al laboratorio;

- processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.);
- smaltimento dei rifiuti.

I reagenti, il materiale di controllo e quello di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza e ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto.

Deve esistere un sistema di archiviazione che contiene almeno:

- i risultati degli esami sugli utenti;
- i risultati dei controlli di qualità interno ed esterni.

I risultati vanno conservati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle norme vigenti.

Deve essere garantita la possibilità di ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in qualche pomeriggio della settimana.

Deve essere predisposto un documento con l'elenco degli esami svolti, le metodiche utilizzate, le unità di misura e gli intervalli di riferimento.

PUNTI PRELIEVO

I punti prelievo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della presente legge; al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione devono essere previsti gli stessi requisiti strutturali minimi elencati al punto precedente, ad eccezione dei locali per l'esecuzione delle analisi.

È affidata al direttore del laboratorio di analisi la responsabilità diretta dell'organizzazione e della gestione del punto di prelievo oltre alla responsabilità relativa sia alle garanzie di protezione igienico-sanitarie che alla idonea conservazione dei materiali biologici durante le fasi di prelievo, raccolta e trasporto.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell'immagine.

Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno pubbliche e private, sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private.

Le strutture che svolgono attività di diagnostica per immagini senza utilizzare sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti, sono obbligate ai vincoli autorizzativi previsti per gli ambulatori specialistici.

Requisiti minimi strutturali.

I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività diagnostica per immagini è la seguente:

- area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
- spazi adeguati per accettazione, attività amministrativa ed archivio;
- servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap;
- servizio igienico per gli operatori;
- una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti;
- un locale per l'esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti;
- un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale sensibile;
- un locale per la refertazione;

un area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici;

- locale/spazio per deposito materiale pulito;
- locale/spazio per deposito materiale sporco;
- spazio armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.

Requisiti minimi tecnologici.

La dotazione strumentale minima delle strutture di diagnostica radiologica che utilizzano radiazioni ionizzanti è costituita da:

- generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 Kw e tavolo di comando;
- tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafio, Potter Bucky, intensificatore di brillantezza;
- tubo radiogeno a doppio fuoco con anodo rotante;
- dotazione minima di primo soccorso;
- apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero.

Requisiti minimi organizzativi.

Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate;
- un medico indicato quale responsabile sanitario;
- attivazione di un sistema di controllo di qualità;
- presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.

MEDICINA NUCLEARE

La medicina nucleare consiste in attività diagnostica e/o terapeutica che utilizza le proprietà fisiche del nucleo atomico ed in particolare di radionuclidi artificiali. Questi ultimi sono impiegati per scopo diagnostico sia in vivo che in vitro.

Requisiti minimi strutturali.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di medicina nucleare è la seguente:

- area dedicata all'accettazione ed attività amministrativa;
- locale destinato all'attesa degli utenti prima della somministrazione;
- locale somministrazione all'utente di radiofarmaci;
- sala di attesa calda per gli utenti iniettati;
- zona filtro con locali spogliatoio differenziati;
- servizi igienici con scarichi controllati per utenti, accessibile anche ai portatori di handicap;
- servizi igienici per gli operatori;
- un locale destinato ad ospitare la gamma camera;
- camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radiofarmaci e altri prodotti radioattivi.

In caso di attività diagnostica in vitro, questa dovrà svolgersi in locali chiaramente separati dall'attività in vivo.

Requisiti minimi impiantistici.

Sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con il servizio igienico destinato agli utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona filtro.

Impianto di condizionamento con adeguato ricambio aria e con gradienti di pressione progressivamente decrescenti verso la camera calda, dove si dovrà avere il valore più basso. Filtri assoluti in uscita, per le aree classificate come «zona controllata».

Requisiti minimi tecnologici.

La dotazione minima tecnologica delle strutture di medicina nucleare deve prevedere:

- adeguati sistemi di monitoraggio;
- una gamma camera;

dotazione minima di pronto soccorso;
strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro.

Requisiti minimi organizzativi.

Il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

Un medico indicato quale responsabile sanitario.

Attivazione di un sistema di controllo di qualità.

L'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.

Qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature.

RIABILITAZIONE

La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative.

Si definiscono attività di riabilitazione gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e tutte le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.

Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante un apporto multidisciplinare medico, psicologico e pedagogico e la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale.

La riabilitazione, particolarmente nel caso in cui si verifichi un episodio acuto, ha inizio dal momento dell'intervento terapeutico in fase acuta.

Progetto riabilitativo individuale.

Si definisce Progetto riabilitativo individuale (PRI) l'insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa, coordinata dal medico specialista responsabile.

Il PRI:

indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;
tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle menomazioni, disabilità e soprattutto delle abilità residue e recuperabili, contestuali e personali;

definisce gli esiti desiderati;

deve dimostrare la consapevolezza e comprensione da parte dell'intera équipe riabilitativa dell'esame delle problematiche del paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi specifici;

definisce il ruolo dell'équipe riabilitativa;

definisce nelle linee generali gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; i tempi previsti; le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati ed è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente e ai suoi familiari e comunque a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;

costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa;

costituisce il riferimento di verifica di qualità da parte delle strutture sovraordinate (Regione, U.S.L., ecc.);

definisce in maniera appropriata il successivo percorso riabilitativo (soprattutto in caso di trasferimento ad altre unità);

è dotato di indicatori di risultato attraverso l'utilizzo sistematico di idonee scale di valutazione dell'autosufficienza e dimissione con punteggi nelle scale di valutazioni migliori di quelli registrati all'immissione.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

Le strutture e la tipologia degli interventi di riabilitazione, in relazione all'intensità e complessità delle attività sanitarie di riabilitazione e alla quantità e qualità delle risorse assorbite, sono distinte in:

a) attività di riabilitazione intensiva:

1) presidi o U.O. di riabilitazione intensiva ospedaliera o extra ospedaliera;

b) attività di riabilitazione estensiva o intermedia:

1) presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione extra-ospedaliera;

2) centri ambulatoriali di fisioterapia e rieducazione funzionale;

3) residenze sanitarie per portatori di disabilità.

PRESIDI DI RIABILITAZIONE INTENSIVA

Svolgono attività di riabilitazione intensiva, caratterizzata da interventi valutativi e terapeutici, abitualmente collocata nella fase dell'immediata post-acuzie della malattia, durante la quale l'intervento riabilitativo può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l'entità della menomazione e in cui la disabilità è maggiormente modificabile; tale attività può ricorrere anche in situazioni di riacutizzazione e recidive dell'evento patologico.

L'attività di riabilitazione intensiva è diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico-medico-specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico; tale impegno va valutato in termini di complessità e/o di durata (riferibile ad almeno tre ore giornaliere di terapia specifica, intese quali erogate direttamente dal personale tecnico sanitario della riabilitazione: fisioterapista, logopedista, terapeuta occupazionale, ecc.).

Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi sono, di norma, contenuti entro sessanta giorni.

Gli interventi di riabilitazione intensiva sono rivolti al trattamento di:

patologie complesse che richiedono la permanenza in ambiente riabilitativo dedicato specialistico e l'interazione con altre discipline specialistiche;

menomazioni più gravi e disabilità più complesse, nonché quelle connesse con forme di patologia rara per il cui trattamento si richiede l'acquisizione di un'adeguata esperienza o l'utilizzo di attrezzature particolarmente complesse o di avanzata tecnologia.

Requisiti minimi strutturali.

Area di degenza:

camere di 1, 2, 3, 4 letti, all'interno delle quali deve essere garantito l'accesso e movimento di barelle e carrozzine con una superficie comune, bagno escluso, non inferiore a 12 mq per una persona, 18 mq per due persone, 24 mq per tre persone e 28 mq per quattro persone;

tutti i servizi igienici dell'area di degenza devono essere adeguati per soggetti portatori di disabilità e provvisti di almeno un bagno assistito ogni 20 degenti;

per gli altri requisiti minimi strutturali valgono le norme a carattere generale per le aree di degenza.

Area destinata ad attività ambulatoriale specialistica:

Adeguata alla tipologia delle prestazioni erogate e comunque secondo i requisiti minimi stabiliti per gli ambulatori.

Area di attività specifica di riabilitazione:

palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo;

area per attività statica, attrezzata per logoterapia, trattamento delle principali turbe neuropsicologiche, terapia occupazionale, interazione comportamentale, terapia fisico-strumentale.

Sala mensa degenti.

Devono essere assicurate, inoltre, le prestazioni relative a:

diagnostica per immagini;

laboratorio analisi;

medicina interna;

dietetica;
cardiologia;
diagnostica vascolare;
neurologia;
ortopedia e traumatologia;
urologia con urodinamica;
ematologia;
oculistica;
otorinolaringoiatria;
gastroenterologia;
pneumatologia;
psichiatria.

L'obbligo dell'erogazione delle prestazioni è comunque garantito all'interno del presidio, anche in forma di consulenza specialistica, ovvero in strutture esterne per indagini che richiedono l'uso di attrezzature complesse.

Per i pazienti in età evolutiva la dotazione minima strutturale dovrà prevedere i seguenti ulteriori requisiti:

area di degenza: letto per genitore-accompagnatore;

area di socializzazione differenziata rispetto a quella degli adulti e attrezzata per attività ludiche;

spazio mensa anche per genitori-accompagnatori.

Requisiti minimi tecnologici.

Diversificati in attrezzature per la degenza, attrezzature per la valutazione e attrezzature per il trattamento adeguate alle tipologie e quantità di prestazioni erogate.

Requisiti minimi organizzativi.

I presidi di riabilitazione intensiva sono organizzati in moduli o U.O. appartenenti ad una o più indirizzi riabilitativi, diretti e coordinati da un responsabile sanitario in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della presente legge.

Devono avere i seguenti requisiti organizzativi minimi:

équipe composta da personale medico specialista in funzione dei moduli o U.O. attivati;

personale dell'area psicologica e pedagogica;

tecnici della riabilitazione, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori sanitari e personale di assistenza sociale in rapporto alle funzioni attivate.

I presidi di riabilitazione intensiva possono specializzarsi per uno o più indirizzi riabilitativi. Tali presidi possono svolgere anche attività di riabilitazione estensiva per il completamento del processo di recupero, possono, inoltre, costituire centri di riferimento secondo gli indirizzi della programmazione regionale, per:

l'assistenza tecnica alle diverse strutture sociali che partecipano al progetto riabilitativo;

la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli operatori;

la consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione di ausili, protesi ed ortesi;

la prescrizione, il collaudo e l'adattamento, nella fase del trattamento degli ausili, delle protesi e delle ortesi previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi.

Per il trattamento dei pazienti in età evolutiva, i presidi di riabilitazione intensiva devono comunque prevedere:

consulenza pediatrica;

consulenza di neuropsichiatria infantile;

consulenza psicologica;

consulenza pedagogica;

operatore professionale di riabilitazione:

fisioterapista, con specifica competenza per l'età evolutiva, e logopedista.

PRESIDI E CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE

Svolgono attività di riabilitazione estensiva o intermedia, intesa quale attività rivolta al completamento della fase di riabilitazione intensiva (secondo il PRI) e al mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità.

Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi prevedono un'attività terapeutica specifica valutabile tra una e tre ore giornaliere, con il completamento del ciclo riabilitativo compreso, di norma, entro duecentoquaranta giorni.

Fanno eccezione i pazienti affetti da gravi patologie a carattere involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica, malattia di Alzheimer, patologie congenite su base genetica, ecc.) con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, i pluriminorati anche sensoriali, per i quali il PRI può estendersi senza limitazioni.

Per i pazienti «stabilizzati» nella loro condizione di non perfetto recupero funzionale, possono essere previsti cicli riabilitativi anche su base annua.

I centri ambulatoriali di riabilitazione devono costituire l'interfaccia privilegiata tra gli interventi sanitari e le attività di riabilitazione sociale, quale condizione indispensabile per l'ottimizzazione degli interventi e il raggiungimento dei risultati, specie nelle disabilità secondarie a danni neurologici.

L'attività di riabilitazione è svolta nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione, attraverso prestazioni che possono essere a carattere continuativo, diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare.

Requisiti minimi strutturali.

La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità. È indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli spostamenti all'interno della struttura.

A) Requisiti minimi strutturali generali:

1) Area destinata ai servizi con:

locali di attesa;

spazio per attività amministrativa e di segreteria;

servizi igienici per disabili;

servizi igienici per il personale;

spogliatoio per il personale;

spogliatoio per i pazienti.

La superficie dell'area destinata ai servizi deve essere adeguata al volume e alla tipologia delle prestazioni effettuate.

2) Area destinata ad attività specifica dotata di:

ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostiche e prognostiche;

palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo;

locale per logopedia;

locale per terapia occupazionale;

locale per psicomotricità;

spazio per trattamenti di terapia fisica e chinesiterapia;

spazio per idrochinesiterapia;

spazio psicopedagogico;

aree di socializzazione;

laboratorio per autonomia ortesica e protesica.

La superficie minima complessiva dell'area destinata ad attività specifica deve essere adeguata al volume e alla tipologia di attività e comunque non può essere in nessun caso inferiore a 150 mq.

B) Per le strutture che erogano prestazioni a carattere diurno, oltre ai requisiti minimi strutturali sopra riportati, devono essere previsti: una mensa (adeguata al numero dei pazienti trattati); una sala di rotazione (intesa come locale da adibire ad attività manuali e pratiche e per attività ludiche); deve essere prevista la presenza di almeno una assistente sociale.

C) I presidi che svolgono attività di riabilitazione a carattere continuativo, oltre ai requisiti minimi strutturali riportati al precedente punto A), devono possedere:

1) area di degenza, dotata di:

camere di degenza, con massimo 4 posti letto e con lo spazio necessario per la rotazione completa delle carrozzine, con servizio igienico;

bagni assistiti, devono essere previsti nella misura di 1 ogni 20 pazienti;

spazi di soggiorno;

2) cucina;

3) sala da pranzo/soggiorno.

Requisiti minimi tecnologici.

La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell'utenza, alle diverse tipologie di attività e al volume delle prestazioni effettuate.

Devono essere presenti, in ogni caso, attrezzature e dispositivi per la valutazione diagnostica, per il trattamento delle diverse tipologie di disabilità e, per i pazienti in età evolutiva attrezzature per intrattenimento ed attività ludiche.

Requisiti minimi organizzativi.

Nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione deve essere assicurata la presenza, costante e continua, di personale medico e tecnico in relazione alla specificità del trattamento riabilitativo.

Per trattamento extramurale deve intendersi la prestazione eseguita in una struttura esterna al centro ma in collegamento con lo stesso e comunque sottoposta a vincolo di autorizzazione.

Deve essere indicato il responsabile sanitario della struttura, secondo quanto previsto dall'art. 12 della presente legge.

Deve essere prevista una équipe multidisciplinare, medico-psicologica-pedagogica con il supporto dei tecnici della riabilitazione; inoltre, per il trattamento dei pazienti in età evolutiva necessita la presenza di uno specialista in neuropsichiatria infantile.

L'équipe multidisciplinare deve redigere, per ogni singolo paziente, un Progetto riabilitativo individuale, che eventualmente tenga conto del processo riabilitativo indicato da altre strutture (ad esempio i presidi di riabilitazione intensiva), con la valutazione dell'autosufficienza attraverso l'uso di idonee scale di valutazione.

Nel PRI deve essere previsto l'addestramento del paziente prima del rientro nel proprio ambiente di vita o un ulteriore processo riabilitativo per i pazienti da indirizzare verso altre forme di assistenza (RSA, ADI, ecc.).

Il PRI non deve, salvo casi eccezionali e ad esclusione dei pazienti in età evolutiva, protrarsi per un periodo superiore ai 5 anni.

Deve essere garantita una adeguata informazione e l'accesso ai familiari.

FISIOTERAPIA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Le attività di fisioterapia e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie, per consentire alla persona la migliore qualità della vita.

L'attività di fisioterapia e rieducazione funzionale eroga prestazioni indirizzate, di norma, a curare disabilità transitorie e/o minimali (quali quelle dovute ad artropatie degenerative segmentarie, esiti di fratture scheletriche, esiti di traumatismi vari, ecc.) che richiedono programmi terapeutico-riabilitativi brevi ed orientati ad un largo numero di utenti. Essa non richiede la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale.

Requisiti minimi strutturali.

La struttura garantisce la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti; è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitano l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura; deve essere garantita la privacy degli utenti.

La struttura deve essere dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività e coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura.

In particolare:

area attrezzata per attività di gruppo (palestra), per attività statiche e dinamiche;

area attrezzata per attività individuale;

box o stanze di dimensioni contenute, comunque non inferiori a mq 6 per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari;

ambulatorio medico (con una superficie minima di mq 12) per visite specialistiche e valutazione diagnostico-prognostica e clinica attinenti le patologie trattate;

servizio igienico per utenti, accessibile anche a portatori di handicap;

servizio igienico e spogliatoio per gli operatori;

spogliatoio per i pazienti;

aree per attesa, attività di segreteria ed archivio, adeguati alle patologie e al volume di attività previste.

La struttura deve avere una superficie minima, per lo svolgimento delle attività specifiche, non inferiore a mq 100, e comunque una superficie minima complessiva non inferiore a mq 130.

Requisiti minimi tecnologici.

La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell'utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente.

Le attrezzature che erogano energie fisiche devono essere a norma secondo i requisiti previsti dalle leggi statali e comunitarie.

Devono essere presenti:

attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza;

presidi necessari e risorse tecnologicamente atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali;

attrezzature per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo;

attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e di complemento all'esercizio terapeutico;

carrello per l'emergenza.

Requisiti minimi organizzativi.

Nell'ambulatorio di fisioterapia e rieducazione funzionale deve essere previsto, durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale, la presenza di personale medico e tecnico in numero proporzionato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

Requisito minimo per l'autorizzazione è costituito dalla seguente dotazione di personale:

un medico, responsabile sanitario della struttura secondo quanto previsto dall'art. 12 della presente legge a rapporto d'impiego professionale;

uno o più terapisti della riabilitazione in numero proporzionale al carico di lavoro e all'entità qualitativa e quantitativa delle attività svolte.

Deve essere dichiarata la tipologia delle prestazioni erogate, con riferimento al nomenclatore tariffario.

Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità degli utenti; deve essere effettuata, trimestralmente, la rilevazione dei dati.

Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalle norme vigenti.

RESIDENZA SANITARIA PER PORTATORI DI DISABILITÀ

Sono così definite le strutture residenziali, ad alta intensità assistenziale, per portatori di disabilità, autosufficienti e non autonomi.

Sono rivolti a soggetti con esiti stabilizzati di patologie fisiche e/o sensoriali, non assistibili a domicilio, ed erogano un medio livello di assistenza medico-infermieristica, senza copertura medica continuativa, accompagnata da un «alto» livello di tutela socio-assistenziale ed alberghiera.

Fermo restando le previsioni della programmazione sociosanitaria regionale, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle residenze sanitarie assistite (RSA) sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

ALLEGATO B

Fac-simile

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA.

Al presidente della giunta regionale
di Basilicata - POTENZA

Il sottoscritto nato a
il C.F./P. IVA, in qualità
di titolare/legale rappresentante della ditta società/
azienda con sede legale in
via n. c.a.p.

Chiede:

Il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. del, all'apertura/ampliamento/trasformazione/trasferimento/altro (specificare) della seguente struttura: (denominazione e tipologia) situata in via n. c.a.p.

Dichiara, altresì, di essere già in possesso di autorizzazione rilasciata da in data decreto n. per l'attività di

Allegati alla domanda (in duplice copia):
planimetria generale in scala 1:1000;
pianta della struttura, con descrizione dei locali, in scala 1:100;
elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
elenco degli impianti e delle attrezzature;
generalità e titoli del personale operante nella struttura;
nomina del responsabile sanitario, controfirmato per accettazione;
dichiarazioni del titolare in conformità ai punti g) ed h) dell'art. 6.

Data

Firma

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 22/2.08.02

Legge regionale concernente «Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private»

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Con l'occasione si osserva che:

1) in ordine agli articoli 1 e 5 la Regione dovrà disciplinare anche i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione di nuove strutture, ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 229/1999;

2) in ordine all'art. 4 l'esenzione ivi prevista per gli studi medici singoli e associati può essere prevista solo nella forma transitoria, in attesa dell'emananda modifica del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, alla quale la Regione dovrà conformarsi, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 4 del citato decreto legislativo n. 229/1999;

3) in ordine all'allegato A, del provvedimento in esame, nell'ambito dei requisiti organizzativi sugli ambulatori manca il riferimento alla presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta, come richiesto nell'allegato «Assistenza specialistica ambulatoriale» del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Potenza, 30 marzo 2000

Il commissario del Governo: FUSCO

00R0327

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 29.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25
del 10 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Basilicata, anche al fine di garantire la migliore assistenza farmaceutica alla popolazione, è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per ferie, festività e riposo dalle norme della presente legge.

2. La continuità del servizio farmaceutico durante l'intervallo pomeridiano, nei festivi e di notte, è assicurata da tutte le farmacie aperte al pubblico secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di servizio di guardia farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna.

4. Al fine della presente legge si intende:

a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;

b) a battenti chiusi: quando la farmacia è di turno con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio all'interno;

c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia di turno è indicato il luogo e il recapito telefonico dove il farmacista può essere reperito prontamente.

5. Durante il servizio «a battenti chiusi» e a «chiamata» il cittadino che accede a tale servizio deve essere munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia fatto esplicita menzione del carattere di «urgenza» della prescrizione e vi abbia apposto l'ora del

rilascio e la firma. È dovuto il diritto addizionale previsto dalla Tariffa nazionale per tutte le prestazioni erogate durante il servizio «a battenti chiusi» e a «chiamata».

Art. 2.

Competenze

1. I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina di cui al precedente art. 1 sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio, su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti e delle rappresentanze sindacali dei titolari delle farmacie pubbliche e private, sentiti i sindaci dei comuni interessati, ovvero, in carenza di pareri, di ufficio, trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 3.

Orario diurno feriale

1. Nei giorni feriali le farmacie urbane, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 8 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.

2. Nei giorni feriali le farmacie rurali, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 7 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.

3. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

Art. 4.

Riposo settimanale

1. Le farmacie urbane, rurali ed uniche osservano una giornata di riposo infrasettimanale.

2. Le farmacie uniche potranno fruire, su richiesta, di due mezze giornate di riposo settimanale in sostituzione di una intera giornata.

Art. 5.

Servizio pomeridiano feriale

1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni capoluogo di provincia: a turno tra le farmacie e a battenti aperti;

b) nei comuni con più di due farmacie: a turno e a chiamata;

c) nei restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata

Art. 6.

Servizio festivo

1. Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni capoluogo di provincia: due farmacie di turno delle quali una effettua il turno completo per ventiquattro ore, l'altra di appoggio, che osserva l'orario previsto per i giorni feriali;

b) nei comuni con più di due farmacie: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata;

c) nei restanti comuni a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata.

Art. 7.

Servizio notturno

1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni capoluogo di provincia: dalla farmacia di turno continuativo secondo le seguenti modalità: fino alle ore 22 a battenti aperti, dalle ore 22 fino all'orario di apertura delle farmacie a battenti chiusi con l'obbligo del pernottamento del farmacista in farmacia;

b) nei comuni con più di due farmacie: dalla farmacia di turno e a chiamata;

c) nei restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata.

Art. 8.

Modalità di turnazione e bacini di utenza

1. I turni di servizio domenicali, festivi, notturni e durante l'intervallo pomeridiano, limitatamente alle farmacie dei comuni di cui alla lettera c) degli articoli 5, 6 e 7, verranno espletati a rotazione settimanale tra le farmacie interessate secondo le seguenti modalità: il turno inizia il lunedì mattina precedente la giornata di turno domenicale e festivo e termina alla stessa ora del lunedì successivo. Durante la settimana di turno la farmacia che effettua il turno non usufruirà del giorno di riposo infrasettimanale e dovrà garantire la reperibilità durante le ore di chiusura pomeridiana e notturna.

2. L'ambito di applicazione di uno stesso turno diurno, notturno, festivo, con le modalità di cui all'art. 2, può interessare territori di più comuni limitrofi anche di aziende U.S.L. diverse, afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenza di servizio.

3. La individuazione dei bacini di utenza è effettuata con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 9.

Chiusura per ferie annuali

1. Le farmacie urbane dei comuni capoluogo di provincia restano chiuse per ferie per un periodo annuale di trenta giorni frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a quindici giorni consecutivi.

2. Le restanti farmacie urbane, rurali ed uniche possono effettuare le ferie annuali, per un periodo non superiore a trenta giorni frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a quindici giorni consecutivi.

3. L'azienda U.S.L., per le farmacie uniche e rurali, su motivata richiesta del sindaco del comune, verificata la disponibilità del titolare di farmacia, può esonerare anche parzialmente dalla chiusura per ferie dandone comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti e all'Associazione sindacale dei titolari di farmacia. Ove per la farmacia esonerata totalmente dalla chiusura annuale per ferie sussistano le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 1/1997 è posta a carico dei comuni la corresponsione di un sussidio pari ad un dodicesimo delle somme complessivamente spettanti alla farmacia a norma della citata legge regionale n. 1/1997.

4. L'azienda U.S.L. competente per territorio, autorizza, sulla base di un piano ferie annuale predisposto dall'ordine dei farmacisti e dall'associazione sindacale dei titolari di farmacia entro il 30 aprile di ogni anno, gli eventuali periodi di ferie, garantendo che per ogni gruppo di turnazione almeno la metà delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta.

5. Le ferie richieste per periodi inferiori a quindici giorni vanno autorizzate dalle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio le quali garantiranno che almeno la metà delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta.

6. Nel periodo di ferie, di norma, non possono ricadere i periodi in cui la farmacia è di turno.

7. Eventuali deroghe possono essere consentite dalle aziende U.U.S.S.L.L. solo con il cambio consensuale di turno tra le due farmacie dello stesso gruppo previa dichiarazione sottoscritta da entrambi i titolari.

Art. 10.

Chiusura temporanea

1. Eventuali chiusure per gravi motivi di famiglia e malattie, se non superiore a tre giorni, non necessitano di autorizzazione ma vanno tempestivamente comunicate all'azienda U.S.L., a tutte le farmacie ed ai sindaci del gruppo di turnazione del bacino di utenza.

2. È consentita la flessibilità dell'orario di apertura ai farmacisti che seguono i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dall'Ordine e dalle Associazioni sindacali di titolari di farmacia, previa tempestiva comunicazione ai sindaci dei comuni interessati da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 11.

Informazione al cittadino

1. Ciascuna farmacia è tenuta a garantire l'informazione al cittadino circa l'orario di apertura e chiusura giornaliera, la giornata di chiusura per riposo settimanale, il periodo di ferie e la farmacia di turno. Tale servizio deve essere realizzato in maniera tale da essere facilmente e continuamente accessibile al cittadino, anche a farmacia chiusa; deve essere ben visibile all'esterno della farmacia e può essere realizzata anche attraverso strumenti elettronici o informatici di facile utilizzazione e consultazione.

2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve esservi una insegna luminosa ben visibile nel rispetto delle norme comunali in materia.

Art. 12.

Sanzioni amministrative e disciplinari

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 pari a euro 51,645 a L. 600.000 pari a euro 309,874. La definizione dell'ammontare minimo e massimo di tale sanzione può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del consiglio regionale su proposta della giunta.

2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nella presente legge è demandato all'azienda U.S.L.. L'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo è il presidente della giunta regionale.

3. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all'Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

Art. 13.

Abrogazioni di norme

Sono abrogate le leggi regionali 13 maggio 1980, n. 29, e 9 aprile 1991, n. 7.

Art. 14.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 aprile 2000

DINARDO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 30.

Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 10 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, con la presente disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

Art. 2.

Campo di applicazione

Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5W.

Art. 3.

Regime autorizzatorio

L'installazione di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al precedente art. 2 è subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata dal responsabile del servizio regionale competente.

Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della potenza massima immessa in antenna.

La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto, deve essere indirizzata alla Regione Basilicata - Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali.

Essa deve essere corredata della documentazione, da produrre in triplice copia, riportata nell'allegato 1 della presente legge.

Art. 4.

Istruttoria

La istruttoria tecnica e amministrativa è espletata dal Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali, che acquisisce il preventivo parere del comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico dell'ARPAB.

Sulla base delle informazioni e della documentazione allegati all'istanza, l'organismo deputato al rilascio del parere radioprotezionistico verifica il rispetto dei limiti di esposizione fissati dall'art. 3 e dei valori fissati dall'art. 4, secondo comma del decreto ministeriale n. 381/1998, precisando i limiti da non superare per ogni installazione nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona prescelta.

La Regione si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.

Art. 5.

Piani comunali

Ogni comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve individuare uno o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica.

I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali.

Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi.

Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono quelli per cui è prescritta l'autorizzazione ai sensi della presente legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente attuabile.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di impianti di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti utilizzati per pubblica sicurezza.

Art. 6.

Autocontrollo

È posto a carico del titolare di ciascun impianto di teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale di effettuare semestralmente autocontrolli dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dal proprio impianto, tenendo conto delle modalità di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 della presente legge.

Le risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase progettuale.

Riscontrato un potenziamento dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, l'autorità regionale procede alla diffida assegnando il termine di trenta giorni per eliminare le irregolarità.

Art. 7.

Vigilanza e controllo

La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'ARPAB.

Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente rilevando i limiti massimi di esposizione fissati dal decreto ministeriale n. 381/1998 previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna.

In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall'art. 3 e dall'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale n. 381/1998 ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.

Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi trenta giorni si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 8.

Catasto regionale

Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge verrà istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale.

Il Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali è incaricato della tenuta e del relativo annuale aggiornamento pubblico nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

Art. 9.

Norma transitoria

I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati all'art. 2 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro 6 mesi dalla suddetta legge, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal decreto ministeriale n. 381/1998 art. 3 e art. 4, secondo comma.

Art. 10.

Sanzioni

L'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nonché rispettivamente la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate.

Art. 11.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 aprile 2000

DINARDO

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di cui all'art. 3 della presente legge il titolare o il legale rappresentante dell'impianto deve allegare, in triplice copia, la seguente documentazione debitamente firmata:

- 1) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:
 - i dati catastali e o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto;
 - le planimetrie regionali della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;
 - gli elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento *ante operam* e *post operam* con la struttura dell'impianto prospetto e pianta e l'indicazione della sua recinzione;
 - la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne;
 - le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;
 - le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti;
 - la mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio-base per un raggio di 300 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna.
- 2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le caratteristiche tecniche:
 - la banda di frequenza o, per gli impianti di teleradiocomunicazioni, la banda operativa-intervallo di frequenza, nella quale opererà l'impianto;
 - il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;
 - la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;

la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;

la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP);

la direzione di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;

i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale;

la dimensione degli elementi radianti;

il guadagno;

il tilt elettrico o meccanico;

l'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE).

3) Studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico:

i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistente) relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;

la relazione tecnica firmata da un esperto nel settore, contenente:

le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti);

le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente).

Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B del decreto ministeriale n. 381/1998 e tenendo conto delle modalità di esecuzione di cui all'allegato 2 della presente legge e specificatamente:

le misure di campo elettromagnetico in banda larga dovranno essere effettuate nei punti significativi. Questi dovranno essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio: nei palazzi antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali;

le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dell'antenna;

le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela tenendo conto delle modalità contenute nell'allegato 2.

Le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal concessionario.

4) Per i sistemi direttivi, fermo restando quanto prescritto ai precedenti punti 1) e 3), la documentazione da produrre relativamente al punto 2) è la seguente:

tipo e modello di antenna;

banda di emissione;

dimensioni dell'antenna;

guadagno;

diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;

direzione di puntamento dell'antenna rispetto al nord geografico;

potenza al Tx;

tilt elettrico o meccanico;

altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE).

MODALITÀ D'ESECUZIONE DELLE MISURE

Le misure vanno effettuate ordinatamente in banda larga, e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela dovrà essere effettuata un'analisi in banda stretta dei segnali presenti. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1,2 m X 0,4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m X 0,5 m per le log periodiche) è sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.

Le misure in banda stretta dei campi elettromagnetici devono essere eseguiti secondo le norme C.E.I., ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da enti o associazioni anche stranieri, di riconosciuta competenza.

I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m 1,10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1,50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione.

Per la verifica dei limiti di tabella 1 (Decreto Ministero dell'ambiente n. 381) le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.

Le misure devono essere condotte lontano da corpi metallici per evitare il più possibile riflessioni.

L'operatore si deve trovare ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento.

Lo strumento deve essere collocato sull'apposito cavalletto ad un'altezza dipendente dalla particolare situazione.

Le misure in ambienti esterni devono essere effettuate nella direzione di massimo irraggiamento comunicata precedentemente dagli enti gestori, anche in corrispondenza di edifici abitati. Per le abitazioni situate al secondo piano si utilizzeranno aste appositamente fornite dalla casa costruttrice dello strumento. Per abitazioni situate in posizioni intermedie il sensore verrà calato giù con una fibra ottica.

Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge n. 273/1991 è stato istituito il Servizio italiano di taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento nazionale.

00R0329

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIA
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via del Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFUOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagglore, 31
- ◇ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 4 0 0 0 *

L. 6.000